

CCCXLIX.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	17156	MAZZONI, <i>Relatore di minoranza</i>	17168 17174, 17172
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato)	17156	BRODOLINI	17174, 17188, 17189, 17190
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione):		SULOTTO	17175, 17185, 17186, 17195
Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali (1572);		SCARPA	17177, 17178 17190, 17191 17193
BERLOFFA ed altri: Assicurazione obbligatoria contro le malattie per i titolari di piccole imprese commerciali a conduzione familiare e per i venditori ambulanti (47);		CRUCIANI	17183
MAZZONI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai venditori ambulanti, ai commercianti al minuto e agli esercenti pubblici (681)	17158	SANTI	17183, 17193, 17194, 17195
PRESIDENTE	17158, 17192, 17193, 17194	CONTE	17186
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	17158, 17161 17164, 17171, 17174, 17175, 17177 17179, 17180, 17181, 17183, 17186 17188, 17189, 17190, 17193, 17194	SPALLONE	17186
CECCHERINI	17162, 17164	BIANCHI FORTUNATO	17191, 17192, 17194
GORRERI	17162, 17164, 17173 17174, 17176, 17177, 17178, 17179, 17181	ORIGLIA	17194
REPOSSI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	17163 17170, 17171, 17174, 17175, 17177, 17179 17181, 17183, 17186, 17188, 17190, 17192	CAMANGI	17195
		SABATINI	17195
		Proposte di legge:	
		(<i>Annunzio</i>)	17156
		(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	17156
		Proposte di legge (Svolgimento):	
		PRESIDENTE	17156
		VIDALI	17156
		SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	17157, 17158
		MAZZONI	17157
		Verifica di poteri	17196

La seduta comincia alle 11.

CUTTITTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Perdonà e Rapelli.

(I congedi sono concessi).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

GAGLIARDI ed altri: « Ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera » (Già approvato dalla IX Commissione della Camera e modificato da quella VII Commissione) (1541-B);

Senatore SACCHETTI: « Integrazione della commissione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, portante disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche » (Approvato da quella VII Commissione) (2489);

« Modifica delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685 » (Approvato da quella VII Commissione) (2490);

« Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) » (Approvato da quella VII Commissione) (2491).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione che già lo ha avuto in esame, nella stessa sede, con il parere della V Commissione; gli altri, alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

SIMONACCI: « Costruzione degli impianti sportivi presso le università italiane ed istituti d'istruzione dell'ordine universitario » (2492);

BERRY: « Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina » (2493).

Saranno stampate, distribuite e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge.

La prima è quella d'iniziativa dei deputati Vidali, Pajetta Gian Carlo, Beltrame e Raffaele Franco:

« Istituzione della zona franca del territorio di Trieste » (116).

L'onorevole Vidali ha facoltà di svolgerla.

VIDALI. La situazione dell'economia triestina si aggrava col passare degli anni, allarma e preoccupa i lavoratori, gli ambienti economici, tutti i ceti produttivi della città. Questo allarme e questa preoccupazione hanno trovato espressione unanime nello sciopero generale-serrata del 22 agosto ultimo scorso, cui hanno partecipato, senza eccezione alcuna, tutti i triestini confortati dalla completa solidarietà dell'intera regione.

Nessuno nega che vi siano stati in questi anni provvedimenti ed interventi da parte del Governo a Trieste. Ma l'intervento è apparso come un'opera assistenziale, un palliativo. Ciò che è mancato e manca — questa è la critica che fanno tutti gli ambienti e le categorie economiche a Trieste — è una politica organica che possa assicurare la rinascita dell'economia di questo territorio. A causa di questa mancanza, i problemi di fondo sono rimasti insoluti nel territorio di Trieste. La percentuale della disoccupazione è qui quasi doppia della media nazionale; il 40-50 per cento della capacità produttiva dell'industria triestina rimane inutilizzata; il porto di Trieste è soccombente di fronte all'agguerrita concorrenza estera, per mancanza di linee marittime (mentre la bandiera estera accresce la sua presenza in Adriatico), di accordi tariffari e ferroviari, di adeguati stanziamenti governativi; l'industria a partecipazione statale è in crisi e con essa le centinaia di medie e piccole aziende industriali, artigianali commerciali.

Questa situazione eccezionale, nella sua perdurante gravità, esige un intervento organico e provvedimenti altrettanto eccezionali, adeguati alla realtà delle cose.

Un provvedimento che in questo senso viene rivendicato dalla stragrande maggioranza dei triestini (operai, artigiani, commercianti, operatori economici interessati ai traffici portuali) con sostanziale concordanza, è l'istituzione della zona franca integrale.

Trieste è già stata zona franca. Anzi la città si è trasformata rapidamente da borgata

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

ad economia agricola con un addentellato sul mare, in un vero e proprio emporio internazionale soprattutto dopo la concessione della franchigia doganale nel lontano 1717; in breve volgere di anni il piccolo borgo ha decuplicato la popolazione.

A Trieste si chiede la zona franca integrale con la convinzione — basata sull'esperienza e sulla conoscenza della struttura e della funzione dell'economia triestina — che questo provvedimento segnerebbe una ripresa dei traffici internazionali ed un potenziamento della funzione tradizionale del porto. Sarebbe favorito il transito diretto del retroterra di Trieste (che è per oltre il 90 per cento un retroterra internazionale) e con ciò il commercio del legno, del caffè, dei lini, delle spezie, ecc.

La ripresa dei traffici significherebbe riannimare la navigazione, le costruzioni navali, le attività bancarie ed assicurative e tutta quest'attività sarebbe una fonte di preziosa valuta internazionale in ragione dei servizi portuali, ferroviari e marittimi, dei servizi delle aziende di spedizione e delle società di assicurazione.

La zona franca valorizzerebbe cioè la funzione transitoria di Trieste, solleciterebbe tutte le forze economiche locali verso una prospettiva sicura; interesserebbe tutti i paesi del retroterra alle sorti del porto triestino.

L'industria — soprattutto quella che lavora materie prime di importazione — vedrebbe ridursi il costo di produzione, allargarsi il consumo locale e aumentare le possibilità di esportare sui mercati esteri. Il capitale troverebbe incentivo per il suo impiego a condizioni di favore. L'artigianato, la piccola e media industria sentirebbero allontanarsi la crisi che le travaglia perché le materie prime importate sarebbero meno costose e risulterebbe diminuita la pressione fiscale.

Lo sviluppo delle attività produttive significherebbe la possibilità di assorbimento di gran parte della mano d'opera disoccupata.

L'istituzione della zona franca integrale, d'altro canto, porterebbe ad una diminuzione del costo della vita a Trieste del 20-25 per cento, secondo calcoli fatti da esperti, e ciò determinerebbe un miglioramento del tenore di vita, un incremento del turismo di massa, dalla Repubblica e dai paesi vicini.

Ecco perché, onorevoli colleghi, la grande maggioranza dei triestini chiede la zona franca integrale. La franchigia doganale al territorio di Trieste dimostrerebbe la fine della disorganicità, della frammentarietà dei prov-

vedimenti governativi; dimostrerebbe che sono finiti i provvedimenti di carattere assistenziale, assolutamente inadeguati come attesta l'esperienza di questi sei anni. La zona franca integrale significherebbe che il Governo si rende conto del carattere dell'economia triestina, della situazione eccezionale di crisi in cui essa versa dalla seconda guerra mondiale; che il Governo riconosce con i fatti la funzione specifica di Trieste, l'attualità di questa funzione e intende facilitarla con un provvedimento di importanza decisiva per la riattivazione dei traffici, dell'industria delle costruzioni e riparazioni navali, della navigazione, dei trasporti ferroviari ed automobilistici, delle attività bancarie ed assicurative e, quindi, dell'attività artigianale e del commercio.

L'istituzione della zona franca, noi sosteniamo, è un atto concreto di quella politica organica per la rinascita di Trieste che i triestini chiedono e la cui mancanza determina il declassamento, la decadenza dell'economia della città e del suo territorio.

Chiedo perciò che la proposta di legge sia presa in considerazione e chiedo altresì l'urgenza, come esige la situazione di crisi grave e sempre più preoccupante.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SULLO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Vidali.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta d'urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Mazzoni, Armaroli, Gorreri, Pigni, Barbieri Orazio e Codignola:

« Vendita a trattativa privata al comune di Firenze del complesso immobiliare "Fortezza da Basso" da destinarsi a sede dell'Ente mostra internazionale dell'artigianato » (2116).

L'onorevole Mazzoni ha facoltà di svolgerla.

MAZZONI. La proposta di legge risponde ad una esigenza largamente sentita da alcuni

anni, esigenza che è stata unanimemente riconosciuta come sola capace di provvedere all'assolvimento e all'ampliamento dei compiti istituzionali affidati dalla legge all'Ente mostra internazionale dell'artigianato. Infatti, tale ampliamento è frustrato dalla inadeguatezza dei locali in cui attualmente essa ha sede, locali che rendono impossibile accogliere tutte le richieste degli espositori, la costruzione di padiglioni per mostre permanenti, locali per rassegne e incontri artigiani, sì da fare della mostra un vero centro propulsore per lo sviluppo dell'artigianato.

È una vecchia rivendicazione degli artigiani italiani e dei fiorentini. Dalla soluzione di essa dipende: la creazione di una sede degna dello sviluppo raggiunto ormai dall'annuale rassegna italiana e internazionale dell'artigianato; la liquidazione dei resti delle attività militari dal centro di una città, le cui caratteristiche storiche ed artistiche mal si conciliano con i residui di un edificio utilizzato a scopi militari.

Il problema avrebbe potuto essere già avviato a soluzione, poiché il ministro della difesa ha espresso parere favorevole allo spostamento delle attività militari in altro luogo, e alla concessione eventuale dell'edificio « Fortezza da Basso » allo scopo di crearvi la sede della mostra mercato dell'artigianato.

Il ritardo è dovuto alla insipienza e alla burocratica inattività del comune, gestito per troppo tempo dal commissario. Su chi tale gestione ha voluto e mantenuto oltre ogni limite di ogni decenza democratica e di ogni norma di legge i fiorentini sanno che ricade la responsabilità. Ma siamo ora alla vigilia della nuova formazione del consiglio, da cui uscirà certamente un'amministrazione che affronterà che questione, ne sono sicuro, con urgenza. Facciamo in modo che non si perda altro tempo prezioso. Perciò, oltre alla presa in considerazione, che la Camera non dovrà negare, chiedo anche l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SULLO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Mazzoni.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge e delle proposte di legge Berloffo ed altri, Mazzoni ed altri, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali (1572-47-681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge e delle proposte di legge Berloffo ed altri, Mazzoni ed altri, sulla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.

Come la Camera ricorda, è stata chiusa la discussione generale e nella seduta antimerediana di giovedì 29 settembre 1960 hanno replicato i relatori di minoranza e il relatore per la maggioranza.

Ha facoltà di parlare il ministro del lavoro e della previdenza sociale.

SULLO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo è molto lieto che il disegno di legge sia ormai giunto alla fase finale, al passaggio agli articoli. Dopo due anni dalla proposta di legge Berloffo, presentata il 21 giugno 1958, e dopo un anno dalla presentazione del disegno di legge governativo, si è in grado ormai di varare questo provvedimento tanto atteso. Se non vi fosse stato questo lungo periodo di tempo trascorso dalla presentazione della proposta e del disegno di legge, che ha acuito l'attesa, probabilmente almeno in parte la legge avrebbe potuto essere ancora migliorata e modificata. Ma il Governo in queste condizioni ritiene che sia opportuno procedere al più presto all'approvazione del disegno di legge non parendo che approfondimenti del genere di quelli che sono stati anche qui richiesti siano graditi agli stessi commercianti.

Abbiamo assistito qualche giorno fa all'E.U.R. ad un'assemblea qualificata, eletta, numerosissima, interessante; e abbiamo visto che i commercianti desiderano che la legge sull'assistenza malattie (come altre in materia di previdenza che sono da loro invocate) venga approvata al più presto.

Tutti coloro che sono stati presenti all'E.U.R. hanno dinanzi agli occhi la visione dell'assemblea di una categoria che questa volta ha sentito l'esigenza di ritro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

varsi unita e di avere un obiettivo unitario per la propria difesa, mentre in passato si era fatta piuttosto notare per spirito individualistico e per un tendenza all'anarchia.

Il Governo desidera mantenere gli impegni assunti nell'occasione della predetta assemblea.

Con il provvedimento in esame viene estesa l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, sia pure parzialmente, agli esercenti attività commerciali, per quasi 3 milioni di assistibili. Non si può indicare con sicurezza il numero, perché si tratta di una categoria che non ha un sistema di censimento certo, sicché potranno anche esservi sorprese nel raffronto tra previsione e consuntivo.

Secondo talune previsioni (tendenti, per verità, a dimostrare che le spese sarebbero minori) gli assistibili dovrebbero essere 2 milioni e 579 mila; ma è probabile che si arrivi a quella cifra di 3 milioni di cui ho parlato nella esposizione sul bilancio. Le imprese commerciali, nella misura di imponibile posta dalla legge, con due familiari in media, sarebbero 1 milione 379 mila 574; i venditori ambulanti sono stimati in circa 250 mila titolari assistibili e con due familiari in media 750 mila; gli agenti rappresentanti 60 mila come titolari assistibili e con due familiari in media 180 mila; i mediatori 60 mila come titolari e con due familiari in media 180 mila e le categorie varie 90 mila ivi compresi i familiari.

Con la legge in esame praticamente vengono ad aggiungersi 3 milioni di italiani ai 37 milioni e mezzo che già fruiscono di assistenza malattie, raggiungendosi così all'incirca la cifra di 41 milioni di assistibili.

È questo un altro passo in avanti verso un sistema di sicurezza sociale. Esso deve essere considerato sotto un duplice aspetto: in primo luogo, viene ampliata l'area di estensione dei cittadini che godono dell'assistenza malattia; è vero che quest'area è diversa quanto a gradazione del tipo dell'assistenza malattia, ma rimane fondamentale che quest'area, per l'assistenza ospedaliera, la più importante delle specificazioni dell'assistenza malattia, viene ampliata fino a raggiungere il limite di 41 milioni; in secondo luogo, è rimarchevole il sistema delle contribuzioni per assicurare alle mutue stesse le necessarie entrate.

Non va dimenticato che il concetto di sicurezza sociale è legato più ad un prelievo fiscale che all'onere contributivo sul salario. Per i coltivatori diretti, gli artigiani e i

commercianti vi è anche un contributo dello Stato, il che significa che le entrate sono non tanto espressione della massa guadagni quanto una contribuzione collettiva, attraverso un contributo degli assistiti ed un prelievo fiscale.

Il contributo degli assistibili è graduato per scaglioni in base al reddito. Il concorso dello Stato costituisce un ulteriore sforzo della collettività sulla via della sicurezza sociale, per generalizzare l'assistenza malattia anche nelle varie categorie di lavoratori autonomi. Si è da più parti lamentato che si crea un altro ente, che si aggiunge ai tanti esistenti. Indubbiamente, l'ideale sarebbe un solo ente per tutti i lavoratori autonomi o indipendenti. Ciò non esclude, tuttavia, che si potrà frattanto giungere ad un coordinamento, ad una più rigorosa possibilità di concatenazione, in un primo tempo per quanto riguarda i servizi e in un secondo momento anche per una vera unificazione fra i tre enti dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti.

Ma pretendere adesso di trattare i commercianti diversamente dai coltivatori diretti e dagli artigiani, vietando loro che costituiscano intanto la loro organizzazione (salvo poi giungere a forme di unificazione che si potranno studiare), sarebbe non corretto verso la categoria, non funzionale, così da creare molte difficoltà psicologiche; e il Governo non ritiene di seguire questa strada.

La mutua commercianti così potrà avere una organizzazione simile a quelle degli artigiani e dei coltivatori diretti; si potranno eliminare molte delle difficoltà incontrate dalle altre due organizzazioni tenendo presente l'esperienza dei coltivatori diretti e degli artigiani; si potrà pensare, dal punto di vista regolamentare e dei servizi, di giungere a coordinamenti che facciano diminuire le spese generali. Si potrà poi pensare anche eventualmente a fusioni totali o parziali, che dovrebbero sempre assicurare distintamente ai coltivatori diretti, agli artigiani ed ai commercianti il controllo; perché una delle esigenze fondamentali della previdenza sociale di oggi e della sicurezza sociale di domani è che ci sia un controllo democratico delle categorie finché si tratta delle categorie, dei cittadini quando la sicurezza sociale fosse generalizzata e riguardasse tutti i cittadini. Al massimo di celerità e di efficienza dei servizi deve corrispondere un massimo di controllo e di partecipazione delle categorie, o dei cittadini, all'amministrazione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

La preoccupazione per le spese generali di queste mutue è notevole. Ho detto giorni fa parlando in sede di bilancio che in una cassa mutua artigiani della Sicilia si era arrivati a spese generali che raggiungevano il 65 per cento delle entrate lasciando solo il 35 per cento ai servizi di assistenza malattia. Desidero precisare che la cassa mutua di cui parlo ha avuto nel 1958 una uscita di lire 25.572.733, così distribuite: 15.489.762 per spese di assistenza, 10.082.941 per spese di amministrazione. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale non può non essere preoccupato di questa situazione. Ovviamente l'incidenza delle spese generali non può essere eguale per tutte le mutue. Le cifre di 620 lire *pro capite* per il settore artigiano e di 580 per coltivatori diretti sono cifre medie. A determinare l'incidenza delle spese di amministrazione in ciascuna concorre il numero degli assistiti: ove questi sono pochi, minori sono le spese di assistenza e percentualmente maggiori quelle amministrative. Comunque, il fenomeno va studiato per eliminare ogni dispersione di mezzi.

Di qui l'impegno che, pur creandosi un terzo ente per i commercianti accanto a quelli dei coltivatori diretti e degli artigiani, il problema delle spese di amministrazione, del collegamento, del coordinamento e della unificazione dei servizi è presente al Ministero. Sfruttando tutte le possibilità che vengono date dai poteri che la legge conferisce per quanto riguarda la vigilanza e fidando soprattutto sulla volontà dei dirigenti delle mutue di diminuire le spese generali è vivo desiderio di chi parla di esaminare successivamente all'approvazione di questa legge il sistema per poter coordinare, unificare e diminuire le spese generali.

Discussioni sono avvenute per l'ordine di priorità dei tipi di assistenza malattia. In realtà la mutua commercianti nasce con criteri di analogia con la mutua degli artigiani. Come per gli artigiani, intendiamo dare la priorità all'assistenza ospedaliera e successivamente all'assistenza medica generica e all'assistenza farmaceutica. Mi rendo conto del desiderio della estensione dell'assistenza farmaceutica, per la quale ultima in realtà non si può fare obiezione. Ancor più che la medica generica l'assistenza farmaceutica rappresenta una necessità per queste categorie. Le spese per le medicine rappresentano due voci che devono avere priorità nella valutazione dei bisogni.

Ma per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica vi è difficoltà relativa alle spese ed

alla possibilità di intervento dello Stato; forse, se il settore farmaceutico sarà riordinato anche per i prezzi dei medicinali, si potrà più facilmente pensare ad una estensione di questo tipo di assistenza.

Diversa è la situazione dell'assistenza medica generica. Al riguardo i pareri sono discordi; vi è anche chi desidererebbe che persino per gli enti che oggi fruiscono questo tipo di assistenza si liberalizzasse il sistema. Ho già espresso in sede di bilancio il desiderio del Governo che la discussione su questi problemi sia condotta sino in fondo. Il Governo non ha adottato alcuna determinazione; intende che i medici ed i sindacati abbiano ad esprimere il loro giudizio. Ma proprio perché si tratta di questione controversa, non è opportuno che ci si spinga anzitempo troppo in avanti assicurando a tutti i settori l'assistenza medica generica.

Del resto già per gli artigiani si è seguito il criterio di non concedere l'assistenza medica generica; dal momento che le mutue di commercianti nascono in stretta analogia con quelle degli artigiani, non sarebbe stato opportuno seguire un criterio diverso. Peraltro nella legge sulle mutue degli artigiani si è stabilito che le assemblee provinciali avrebbero potuto deliberare la estensione dell'assistenza fino a comprendere la medica generica. Finora soltanto due province hanno esteso l'assistenza fino alla medica generica: quella di Pescara e quella di Roma, la prima con decorrenza 1° gennaio 1960, la seconda con decorrenza 1° aprile 1960. Roma, però, prevede per l'assistenza medica generica un contributo integrativo *pro capite* di 2.300 lire per la Capitale e di una misura variante dalle 1.500 alle 1.000 lire per la provincia, con una media complessiva di lire 1.500. Pertanto se avessimo voluto in questa legge comprendere anche l'assistenza medica generica, avremmo dovuto aumentare notevolmente il contributo a carico dei commercianti, il che non sarebbe riuscito gradito alla generalità, o quanto meno alla maggioranza dei commercianti.

Dalla discussione è emersa un'altra questione che riguarda il contributo dello Stato. In questo disegno di legge per la prima volta compare un massimale: nel momento stesso in cui si stabilisce una quota capitaria uguale a quella per gli artigiani, si dice anche che, in ogni caso, nel complesso il contributo dello Stato non può superare una data cifra (stabilita in 4 miliardi). Vi è però un emendamento, che il Governo accetta, attraverso cui in realtà il massimale perde

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

ogni significato; infatti in base a tale emendamento sarà possibile utilizzare anche per gli anni venturi, a partire dall'entrata in vigore della legge, le somme accantonate in previsione della eventualità che la legge fosse approvata prima. Il che fa sì che, almeno per i primi due anni e mezzo, vi sarà la possibilità di erogare interamente la quota capitaria senza preoccuparsi del massimale, anche se esso formalmente rimane.

Ed il massimale non può non rimanere, perché all'onere dello Stato si fa fronte con entrate fiscali (cosa che non avviene per i lavoratori dipendenti, i quali traggono i mezzi solo dai contributi che essi stessi ed i datori di lavoro versano, e ciò comporta la predeterminazione della copertura ai sensi dell'articolo 81. Non è possibile che lo Stato si trovi gravato di spese che possono variare ogni anno senza che se ne sappia prima l'entità. Ed è dovere del Governo vigilare affinché questo criterio valga per tutti gli enti previdenziali. Il Ministero del tesoro si opporrebbe giustamente ad ogni deviazione da questo criterio, del quale non si può disconoscere l'importanza ai fini di una corretta impostazione del bilancio.

Ma questa è discussione, ora come ora, accademica ed oziosa, dopo gli emendamenti presentati dalla Commissione e che il Governo accetta, i quali sostanzialmente eliminano per i primi due anni e mezzo un'effettiva incidenza del massimale.

Come ho già detto, il Governo ritiene che la legge vada approvata al più presto e si augura che l'applicazione dimostri che si è fatto tesoro anche di esperienze di altre categorie. L'estensione dell'assicurazione malattie ai commercianti rappresenta veramente un progresso sulla via di un sano, corretto, efficiente, democratico e decentrato sistema di sicurezza sociale. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Il Governo accetta il testo della Commissione ?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese commerciali, nonché degli ausiliari del commer-

cio per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreché l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;

b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;

c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità;

d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge:

1°) regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, per la vendita al pubblico in genere;

2°) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite di latte;

3°) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103 per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

4°) legge 18 giugno 1934, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

5°) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

6°) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

7°) regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive modificazioni, per il commercio di banane e dei derivati;

8°) articolo 253 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, per la riparazione e la vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici e delle loro parti;

9°) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

10°) legge 23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante.

L'attività può essere esercitata in apposito luogo fisso ovvero in forma ambulante.

Gli ausiliari del commercio, soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, sono:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio e loro familiari a carico, denunciati alle Camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero iscritti obbligatoriamente all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

b) i mediatori e loro familiari a carico, iscritti negli appositi ruoli delle Camere di commercio, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;

c) i commissionari di commercio.

Sono compresi fra i soggetti della presente legge indicati al primo comma i titolari o conduttori in proprio di rivendite di giornali nonché le guide turistiche ed alpine, interpreti, corrieri e portatori alpini autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249.

L'obbligo della assicurazione contro le malattie incombe ai titolari di impresa indicati al primo comma per sé, per i familiari, parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda sempreché non siano soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti, nonché per i rispettivi familiari a carico».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Orlandi e Ceccherini hanno proposto di aggiungere al quarto comma, dopo le parole « rivendite di giornali », le altre: « e gli addetti allo strillonaggio ».

CECCHERINI. Manteniamo l'emendamento rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gorreri, Mazzone, Armaroli e Pezzino hanno proposto di aggiungere al quarto comma, dopo le parole « rivendite di giornali », le altre: « gli attrazionisti e gli spettacolisti viaggianti ».

L'onorevole Gorreri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GORRERI. L'emendamento tende ad estendere l'assistenza mutualistica in discussione

ad una categoria di persone che vivono in condizioni di disagio, precisamente gli spettacolisti ed attrazionisti viaggianti.

La lettera a) del primo comma stabilisce, come condizione perché si applichi questa legge, che gli esercenti « siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia », ecc., mentre la lettera d) pone la condizione che siano muniti di una licenza.

Ora gli esercenti ai quali mi riferisco devono avere una licenza, in base al decreto 27 novembre 1939, n. 1813. Tale decreto dice che la pubblica sicurezza rilascia il permesso che autorizza a gestire le varie attrazioni pubbliche: tiro a segno, giostra, ottovolante, giuoco all'anello, al disco, ecc., e ad esporre rarità: animali, oggetti di curiosità, ecc. E non è facile ottenere il permesso, perché sono necessari molti visti.

Orbene, questi lavoratori, a seguito della loro assemblea del 29 maggio scorso, inviarono all'allora Presidente del Consiglio, onorevole Tambroni, e all'onorevole Leone, Presidente della Camera, oltre che ai proponenti delle proposte di legge in discussione, una loro rivendicazione, quella cioè di essere inclusi tra i beneficiari di questa legge.

Se ciò non avvenisse, alcune migliaia di lavoratori e le loro famiglie sarebbero abbandonati a se stessi, con le loro sofferenze e le loro tribolazioni, senza assistenza sanitaria, né previdenziale. Si tratta di una categoria che conduce una vita disagiata sempre esposta alle intemperie, con un reddito bassissimo, più incerto di quello degli ambulanti del commercio. Come è noto, poche sono le eccezioni di buoni redditi.

La stessa relazione di maggioranza prevede il caso di categorie isolate da comprendere in questa legge, laddove dice: « Da un esame dei settori indicati al fine di tutela, è risultato che anche con i provvedimenti proposti sarebbero rimasti esclusi altri lavoratori autonomi per i quali non sarebbe stato possibile, dato il loro numero relativamente modesto, istituire apposite casse speciali ».

Ebbene, la categoria che proponiamo rientra in questi casi, poiché la sua entità numerica è molto modesta; si tratta poi di lavoratori autonomi, senza luogo fisso e senza un'entrata sicura e costante. In considerazione dell'affinità esistente fra gestori delle attrazioni viaggianti e le categorie autonome viventi del commercio, oltre che gli interpreti, le guide alpine e turistiche, potrebbero

essere inclusi in questa legge anche gli appartenenti alla categoria di cui mi occupo.

Circa le difficoltà inerenti al luogo in cui iscriverne gli appartenenti a questa categoria, si può precisare che costoro hanno una residenza stabile, quella del comune dove sono domiciliati, dove votano e dove hanno ottenuto la licenza per esercitare la loro professione. Sarà in sede di regolamento che eventualmente si potrà risolvere questa particolare questione.

A questa categoria di lavoratori appartengono coloro che gestiscono tiri a segno, giuochi (cerchio, palla, pesca), prove di forza, giostre, padiglioni diversi (il « labirinto ») « otovolanti », caroselli, autopiste, mostre, ecc.; tutte le attrazioni, cioè, che vediamo nei *luna park*.

Il collega De Marzi ha parlato di « una gamma difficilissima dal punto di vista economico, poiché passiamo dal sottoproletariato venditore ambulante al piccolo commercio agiato ». Anche in queste categorie variano i redditi, che però sono sempre bassi. Anche nella categoria di cui ci occupiamo troviamo la stessa differenza fra il sottoproletariato venditore ambulante e il piccolo commerciante agiato, ma spesso non si prende in considerazione il piccolo e antiquato tiro a segno, che, invece, viene trattato alla stessa stregua del grande circo equestre.

V'è la stessa differenza, cioè, fra il piccolo imprenditore e il grande industriale. Perciò il ruolo della categoria di cui trattasi è proprio da equipararsi a quello del piccolo commercio.

Bisogna tener presente che finora questa categoria di lavoratori è stata esclusa da ogni forma di assistenza, perciò è soggetta alla iscrizione negli elenchi dei poveri, poiché da sola non potrebbe mai costituire una mutua. La Camera farebbe opera di bene e di giustizia accettando il mio emendamento, perché andrebbe incontro ad una categoria di lavoratori autonomi, che vive in condizioni disagiate e il cui tenore di vita tutti possiamo constatare nei *luna park*.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi due emendamenti?

REPOSSI, Relatore per la maggioranza. Mi riferisco alla discussione che è stata fatta in Commissione a proposito dell'emendamento Orlandi, che vorrebbe aggiungere « gli addetti allo strillonaggio » dopo le parole « rivendite di giornali ». Si disse in quella sede che questi lavoratori non potevano essere compresi in questa legge per il motivo semplicissimo che lo strillonaggio è una attività

diversa dalla rivendita dei giornali (chioschi, negozi). Lo strillonaggio può essere esercitato liberamente da qualsiasi cittadino e non comporta alcun obbligo, pertanto non può rientrare in questa legge, né può configurarsi in una legge qualsiasi, in quanto non sarebbe nemmeno possibile stabilire se si tratti di una attività occasionale o no. Tutt'al più ci si potrebbe occupare sul piano sindacale dello strillonaggio fisso, per vedere se coloro che svolgono questo servizio sono dipendenti del giornale per cui lavorano.

L'onorevole Gorreri propone alla nostra attenzione un grosso problema. All'onorevole Gorreri devo ricordare che noi stiamo facendo una legge per i commercianti, i venditori ambulanti e gli agenti commerciali. A un certo momento, accogliendo le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali, abbiamo aggiunto le guide turistiche ed alpine, anche perché queste categorie non potevano agganciarsi ad altri organismi di tutela. Ma non possiamo andare oltre questi limiti, perché altrimenti verrebbe fuori una legge per tutte le categorie. Tanto varrebbe arrivare allora, come ha detto l'onorevole ministro, a una soluzione generale per il problema del lavoro autonomo.

Ma se si fa una legge per determinate categorie, bisogna pure mantenersi entro i limiti fissati. L'onorevole Gorreri propone di aggiungere gli attrazionisti e gli spettacolisti viaggianti. È un termine molto vasto che comprende non solo quelli che si esibiscono sulle piazze o nei *luna park*, ma anche i fantasisti, i quali rientrano nell'avanspettacolo.

SANTI. Quelli che fanno il doppio salto mortale sono iscritti all'« Enpas ».

REPOSSI, Relatore per la maggioranza. Noi sappiamo che colui che ha, per esempio, un negozio di vendita di oggetti d'alluminio, se vuol mettere una bancarella deve avere la licenza comunale e pagare l'affitto per il posto che occupa.

Qui siamo nel campo dello spettacolo, non del commercio; quindi si tratta di lavoratori che operano nel mondo dello spettacolo, anche se si tratta di forme di spettacolo viaggiante: il trapezista che lavora in un circo equestre e quello che si esibisce in un teatro svolgono sostanzialmente la stessa attività. Se pertanto è giusto andare incontro a questa categoria, non lo si può fare nell'ambito di questa legge, ma eventualmente attraverso altri provvedimenti che inseriscano la categoria fra i lavoratori dello spettacolo, in forme analoghe a quelle già in atto, ad esempio, per i suonatori delle orchestre in parte con-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

siderati dipendenti del titolare dell'orchestra, in parte del proprietario della sala in cui la musica viene eseguita.

Se inserissimo nella legge (che, non dimentichiamolo, riguarda gli esercenti attività commerciali) altre categorie che con il commercio nulla hanno a che vedere, snaturemmo la legge; d'altra parte non si vede perché si dovrebbe includere questa e non quell'altra categoria. Si tratterà, quindi, di arrivare ad un'altra regolamentazione, che tuteli organicamente tutti i lavoratori autonomi.

Il problema non è di numero, ma di principio.

Se, d'altra parte, accogliessimo l'emendamento Gorreri, dovremmo modificare profondamente la legge in modo da farla corrispondere alle particolari esigenze degli attrazionisti e del personale dei circhi equestri. Questi, fra l'altro, viaggiano tutto l'anno, per cui sorgerebbero vari problemi circa la mutua alla quale effettuare i versamenti in vista della corresponsione delle relative prestazioni.

Per tutte queste ragioni sono contrario all'accoglimento dell'emendamento Gorreri, senza escludere però che anche alla categoria interessata si possa successivamente provvedere, dopo ponderato studio, attraverso un apposito provvedimento di legge.

In quella sede non dovrebbe essere difficile trovare un accordo che oggi invece è da escludere.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con il relatore facendo presente che i lavoratori autonomi a cui si riferisce l'emendamento Gorreri sono organizzati, dal punto di vista sindacale, dall'Associazione generale italiana dello spettacolo, mentre i loro dipendenti sono assistiti dall'E.N.P.A.L.S. Non si vede quindi come la categoria possa rientrare nell'ambito del commercio.

Il problema di questi lavoratori autonomi dovrà dunque essere esaminato in un quadro diverso dalla legge in discussione. Posso assicurare che il Governo studierà attentamente la questione per vedere di accogliere le richieste della categoria per una tutela previdenziale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ceccherini, mantiene l'emendamento Orlandi, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CECCHERINI. Anche a nome del collega Orlandi, dichiaro di non insistere, tenuto con-

to della spiegazione del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole Gorreri, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GORRERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gorreri.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 del testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli da 2 a 10, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

ART. 2.

Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettere a), b), c) e d).

Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica.

(*È approvato*).

ART. 3.

Agli effetti della presente legge sono considerati familiari a carico:

1°) il coniuge, purché non separato legalmente per sua colpa;

2°) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, gli affiliati, fino all'età di 18 anni, o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

3°) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purché, viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

4°) i fratelli e le sorelle ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2°).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme del-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia.

I familiari sono considerati a carico del capo famiglia quando questi provvede abitualmente al loro mantenimento.

Qualora i figli a carico o i familiari ad essi equiparati frequentino una scuola professionale, o media od universitaria e non prestino, comunque, lavoro retribuito, si osservano i limiti di età di cui all'articolo 4, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

(È approvato).

ART. 4.

Gli esercenti attività commerciali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività stessa, alla Commissione provinciale prevista dal successivo articolo 5:

a) le loro generalità e quelle dei familiari a carico;

b) le generalità dei familiari che lavorano abitualmente nella azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e quelle dei rispettivi familiari a carico;

c) il numero dei lavoratori dipendenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, della qualifica e delle mansioni esercitate;

d) gli estremi della licenza loro rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale per i titolari o conduttori in proprio di piccole imprese commerciali, il certificato di effettuata denuncia alla Camera di commercio o di iscrizione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio per gli agenti e rappresentanti di commercio, il certificato di iscrizione negli appositi ruoli delle Camere di commercio per i mediatori;

e) tutti gli altri certificati o dichiarazioni che ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1 e dei familiari a carico potranno loro essere richiesti dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.

Gli esercenti attività commerciali di cui al precedente comma, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, sono altresì tenuti a denunciare la cessazione della loro attività, la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, le variazioni relative ai familiari che lavorano abitualmente nella azienda indicati all'ar-

ticolo 1, terzo comma, nonché quelle verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari coadiutori.

In caso di morte del titolare dell'attività commerciale, alla denuncia è tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione della impresa.

Le denunce di cui al presente articolo devono essere presentate alla Segreteria della Commissione provinciale o inoltrate alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune. La Segreteria del Comune o il segretario comunale devono rilasciare ricevuta della presentazione della denuncia.

(È approvato).

ART. 5.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie.

La Commissione provinciale è presieduta dal presidente della Giunta camerale o in caso di impedimento dal rappresentante della Camera di commercio di cui alla lettera e), ed è così composta:

a) sei membri nominati dal prefetto sentite le associazioni dei commercianti a carattere provinciale più rappresentative;

b) tre membri nominati dal prefetto, sentite le associazioni dei venditori ambulanti a carattere provinciale più rappresentative;

c) un membro nominato dal Prefetto sentite le Associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio a carattere provinciale più rappresentative;

d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

e) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.

La Commissione provinciale è costituita con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.

(È approvato).

ART. 6.

La Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, provvede, secondo le istruzioni della Commissione centrale di cui all'articolo 8 e sulla

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

base delle denunce di cui all'articolo 4, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi di tutti gli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, previo accertamento che gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Gli elenchi devono essere divisi per Comune e devono tenere distinti i titolari dell'attività commerciale dai familiari con l'indicazione, per ciascun nominativo, della data di presentazione delle singole denunce.

In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele la Commissione provinciale procede alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio.

(È approvato).

ART. 7.

Ai fini di cui al precedente articolo la Commissione provinciale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle denunce di cui all'articolo 4, è tenuta a notificare agli interessati l'avvenuta iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi ovvero la cancellazione dagli stessi.

Qualora la Commissione provinciale proceda di ufficio alla iscrizione o alla cancellazione dagli elenchi, la relativa comunicazione all'interessato è fatta, a cura della Commissione stessa, entro quindici giorni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento stesso.

Trascorsi trenta giorni dalla notifica di cui ai precedenti comma senza che sia stato inoltrato ricorso, la Commissione provinciale è tenuta, entro i quindici giorni successivi, a comunicare le iscrizioni negli elenchi o la cancellazione dagli stessi alla Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie per gli esercenti piccole imprese commerciali.

Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente comma, la Cassa mutua provinciale provvede a tenere aggiornati gli elenchi nominativi degli assistibili, con le modalità previste dal precedente articolo 6, secondo comma.

(È approvato).

ART. 8.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

La Commissione è presieduta dal Ministro per l'industria e per il commercio o da un

Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è così composta:

a) del direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e del commercio;

b) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

c) di dieci membri designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, di cui sei per gli esercenti piccole imprese commerciali, tre per i venditori ambulanti ed uno per gli agenti e rappresentanti di commercio;

d) del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) dare istruzioni alle Commissioni provinciali in merito ai criteri e alle modalità per la iscrizione degli esercenti attività commerciali negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6;

b) decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi.

(È approvato).

ART. 9.

Avverso la iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi è ammessa opposizione da parte degli interessati alla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 entro trenta giorni dalla data della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 7, primo comma.

Agli effetti e per gli scopi di cui al primo comma la Commissione provinciale è integrata di due membri elettivi del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali e di un rappresentante dell'ispettorato del lavoro locale.

Le decisioni della Commissione provinciale sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione.

Avverso le decisioni della Commissione provinciale è ammesso ricorso tramite la Commissione provinciale alla Commissione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

centrale di cui all'articolo 8 entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica, di cui al precedente comma.

La decisione della Commissione centrale è notificata, tramite la Commissione provinciale, con la procedura prevista dal terzo comma del presente articolo.

Le decisioni della Commissione provinciale avverso le quali non risulti prodotto ricorso alla Commissione centrale entro il termine prescritto nonché le decisioni della Commissione centrale sono comunicate, a cura della Commissione provinciale, alla Cassa mutua provinciale ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 7, ultimo comma.

(È approvato).

ART. 10.

Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie spettano agli iscritti negli elenchi degli assistibili indicati nell'articolo 7, ultimo comma, sempreché siano trascorsi novanta giorni dalla data in cui è stata effettuata la denuncia di cui all'articolo 4, o l'accertamento di ufficio di cui all'articolo 6, terzo comma.

In caso di iscrizioni negli elenchi dei familiari a carico, determinate da variazioni dello stato di famiglia per nascite o matrimonio, il diritto alle prestazioni sorge dal giorno della nascita o della avvenuta celebrazione del matrimonio, sempreché il capo famiglia risulti in possesso del requisito di iscrizione previsto dal precedente comma. La denuncia di cui all'articolo 4 deve essere effettuata entro 30 giorni dall'evento.

Il diritto alle prestazioni cessa dalla fine dell'anno solare nel corso del quale è stata effettuata la cancellazione dagli elenchi.

Alla donna iscritta che cessa di appartenere alle categorie commerciali, assicurate in virtù della presente legge, per avere contratto matrimonio, è conservato il diritto all'assistenza per un anno sempreché non venga a godere di assistenza per altro titolo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 11.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Agli esercenti le attività commerciali indicati agli articoli 1 e 2 e ai loro familiari a carico considerati dalla presente legge, spettano le seguenti prestazioni:

a) assistenza ospedaliera;

b) assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che curativa;

c) assistenza ostetrica.

Le modalità ed i limiti delle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 12.

L'Assemblea di ciascuna Cassa mutua provinciale potrà deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate dalla presente legge l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra forma di assistenza integrativa, con gestione distinta da quella per le prestazioni obbligatorie di cui al primo comma.

Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei Consorzi antitubercolari o di altri enti pubblici, o il cui rischio è coperto da altri enti di assicurazione obbligatoria.

Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza di malattia di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento sanitario ai fini della competenza di altri Enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima.

I medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica l'elenco deve essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con i medici a rapporto di impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite, per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici. In caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.

Fino alla emanazione del regolamento delle prestazioni, alle persone soggette alla assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mazzoni, Armadori, Scarpa, Bettoli, Conte, Savoldi, Sulotto, Gatto Vincenzo, Maglietta, Magnani,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

Venegoni, Pezzino e Cinciari Rodano Maria Lisa hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Agli esercenti attività commerciali, indicati negli articoli 1 e 2 ed ai loro familiari a carico, considerati dalla presente legge, spettano le seguenti prestazioni:

- a) assistenza sanitaria generica domiciliare ambulatoriale;
- b) assistenza specialistica ambulatoriale;
- c) assistenza ospedaliera;
- d) assistenza farmaceutica;
- e) assistenza ostetrica.

Le prestazioni di cui sopra saranno concesse, in forma diretta e per un periodo di 180 giorni all'anno, nei limiti, nella misura e secondo le modalità, che saranno fissate nel regolamento, da approvarsi a norma dell'articolo 12 della presente legge.

Fino alla emanazione del regolamento, e fatto salvo quanto disposto dalla presente legge, le prestazioni di cui al primo comma saranno erogate nelle forme, modalità e limiti di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni.

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge, le Casse mutue di cui all'articolo 15 potranno avvalersi della attrezzatura e dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) o di altri Istituti previdenziali e assistenziali, regolando i relativi rapporti, mediante convenzioni.

L'assistenza farmaceutica comprende l'erogazione di tutti i preparati e specialità che si trovino in commercio.

L'onere dell'assistenza farmaceutica, riferito al prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, è coperto nel seguente modo:

per il 75 per cento dalle Casse mutue provinciali;

per il 25 per cento da uno speciale sconto di cui beneficiano le Casse mutue provinciali e che sarà:

a) per il 5 per cento a carico delle farmacie;

b) per il 20 per cento a carico, congiuntamente, dei produttori dei medicinali e dei grossisti.

I medici che accettano di dare le prestazioni sanitarie devono iscriversi presso la sede provinciale dell'ordine dei medici, in apposito elenco distinto per i medici specialisti e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in

tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con medici a rapporto d'impiego.

Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite, per ogni provincia, tra le presidenze delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici. In caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali ».

L'onorevole Mazzoni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MAZZONI, Relatore di minoranza. Non ritornerò sulle considerazioni generali, già espresse, e dalle quali discende la nostra posizione tesa a prendere provvedimenti parziali, secondo uno spirito che possa orientarci verso un sistema di sicurezza nazionale.

Oggi si tratta di estendere l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a nuove categorie. Non vi è dubbio che qualora si escluda l'assistenza medica generica, attraverso la quale è possibile accertare l'esigenza di un intervento specialistico o ospedaliero e, una volta accertata l'esistenza di una malattia generica, si escluda l'assistenza farmaceutica, non prendiamo un provvedimento secondo quello spirito e quell'orientamento generale.

L'onorevole ministro ha, poco fa, indicato la necessità, d'altra parte, di orientarsi verso una unificazione, non soltanto in linea generale ma anche per il settore riguardante le tre mutue istituite per i lavoratori autonomi. Ora, questa affermazione suscita preoccupazioni ancora maggiori. Infatti, saranno tre le organizzazioni per l'assistenza contro la malattie, quando anche la presente proposta diventerà legge dello Stato. Vi è quella dei coltivatori diretti, con la quale si provvede a concedere l'assistenza generica; vi è poi l'assicurazione per gli artigiani che non prevede l'assistenza generica che viene però, dagli stessi, insistentemente rivendicata. Non solo, ma i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli artigiani rivendicano anche l'estensione delle stesse prestazioni farmaceutiche.

Tutti costoro poi, insieme con gli stessi lavoratori subordinati, che temono la minaccia indiretta alle loro precedenti conquiste, sanno di poterle difendere ed estendere secondo un concetto moderno di riorganizzazione dell'assistenza sanitaria italiana, qualora le nuove categorie, che si presentano sulla scena dell'assicurazione, facciano dei passi in avanti nel senso voluto dall'esperienza generale, non

essendo evidentemente possibile che la legislazione in materia proceda a ritroso.

D'altra parte, io credo che una preoccupazione maggiore debba sorgere in particolar modo per ciò che riguarda l'esclusione dell'assistenza medica generica, che, in molte parti del nostro paese e per molti lavoratori, rappresenterebbe la sola forma di assicurazione, non potendo essi godere l'ospedaliera per mancanza di ospedali e di posti-letto e non avendo in località vicine il medico specialista.

So che ogni volta che discutiamo di questi problemi sorge anche la questione del finanziamento; tuttavia in questo caso noi provvediamo al finanziamento attraverso un maggiore contributo dello Stato, che non è insostenibile né tale da provocare uno squilibrio della situazione generale del nostro bilancio, e un maggiore contributo da parte degli assicurati.

D'altra parte, per quanto riguarda l'assicurazione medico-generica, non mi pare che il problema del costo debba costituire un impedimento. Infatti, dalle tabelle dell'« Inam » risulta che l'assistenza medica generica, domiciliare e ambulatoriale, nel settore del lavoro dipendente, che generalmente è quello che maggiormente fruisce di questi benefici godendone da più tempo, nel 1958 ha rappresentato una spesa media di 1.479 lire. Ora, il contributo degli interessati (commercianti), in media si aggira sulle 3.000 lire, cui si aggiunge il contributo dello Stato di 1.500 lire. In totale quindi 4.500 lire per assistibile.

Tenendo conto delle spese sopportate negli anni passati per l'assicurazione agli artigiani, con la somma dei contributi previsti di 4.500 lire si arriva a coprire le quattro forme di prestazione, vale a dire quelle previste dalla maggioranza della Commissione più l'assicurazione medico-generica.

Infatti, dalle tabelle presentate dalla Federazione mutue artigiane per il 1959, risulta che l'assistenza specialistica è costata in media 293 lire, quella ospedaliera 2.072, quella ostetrica 81, per cui la spesa media annuale per assistibile è stata di lire 2.746. Aggiungendo a questa cifra le 1.479 lire presumibili a titolo di assistenza generica (e si badi bene che si tratta di una previsione per eccesso, trattandosi della spesa sopportata nel settore dei lavoratori dipendenti dal commercio) si giungerebbe a 4.200 lire, rispetto alle 4.500 lire che derivano sommando il contributo dello Stato a quello degli assicurati. Ne consegue quindi che, limitandoci alle sole prestazioni previste dalla maggioranza della

Commissione, si avrebbe un contributo di 4.500 lire accanto a una spesa di sole 2.746.

Affrontando invece il problema in modo totale, poiché credo che tutti siano d'accordo nell'assimilare le categorie commerciali a quelle artigiane — per la loro dislocazione e per lo stesso loro modo di vita, e quindi anche ai fini dell'utilizzazione dell'assistenza medica — concedendo tutte le prestazioni, come richiesto dal nostro emendamento, e prendendo come base della spesa prevedibile quella riscontrata per le prestazioni che vengono erogate per i lavoratori subordinati del commercio e per gli artigiani, si ha un totale di spesa di 6.589 lire, largamente coperte dalle 3.500 lire a carico dello Stato da noi richieste, e dalle 3.500 lire a carico degli assicurati.

Inoltre, io voglio richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sulle contraddizioni che si manifesterebbero qualora la Camera approvasse gli orientamenti della maggioranza della Commissione di concedere soltanto le prestazioni da essa previste. Qualora ciò avvenisse, si verificherebbe, come già avviene per gli artigiani, che, in pratica, coloro i quali dovrebbero essere più aiutati sono in realtà i più danneggiati da una organizzazione assistenziale, che esclude la generica.

Infatti dalle statistiche della federazione delle mutue artigiane si rileva che in Piemonte per l'ospedaliera vi è stata in media la spesa di 2.080 lire, per la specialistica di 511 lire, per l'ostetrica di 26 lire, in totale 3.625 lire. In Lombardia vi è stata la spesa in media per l'ospedaliera di 2.535 lire, per la specialistica di 578 lire, per l'ostetrica di 62 lire, in totale 3.175 lire. In Toscana le voci rispettive riportano: 2.062 lire; 596 lire; 73 lire; in totale 3.530 lire.

Se invece andiamo a vedere nel Mezzogiorno, dove queste categorie sono più povere e avrebbero, pertanto, più necessità di un contributo, vediamo che in Calabria le spese per prestazioni ospedaliere per assicurabile sono state di 940 lire, per la specialistica di 462 lire e per l'ostetrica di 107 lire: un totale medio di spesa quindi di 1.449 lire per assistibile. E ciò dipende dal fatto che, ove la popolazione è meno concentrata e più arretrata, non soltanto è più difficile recarsi con mezzi propri dal generico per ricevere il consiglio di andare dallo specialista, ma contemporaneamente si ha un minore uso e, pertanto, un minore godimento del beneficio previsto. Inoltre, l'assistenza ospedaliera (che comporta poi la maggiore spesa) il più delle volte, nel Mezzogiorno, non può essere goduta per mancanza di ospedali; anche quando

vi sono gli ospedali vi è insufficienza di posti letto.

E, allora, è giusto che ad un commerciante della periferia calabrese o di un villaggio siciliano si debba far pagare in media tre mila lire e si debba loro dire che altre 1.500 lire sono pagate per loro dallo Stato, quando poi, la spesa per le prestazioni che riceveranno è di appena mille lire?

L'onorevole ministro ricordava quale è stata la ripartizione tra le spese amministrative e le spese assistenziali di una provincia meridionale. Ebbene, devo dire che ciò in parte dipende dalla pletera degli impiegati, ma dipende anche dal fatto che in generale non sempre gli assistibili possono godere delle prestazioni previste dall'assicurazione, ragione per cui non si possono escludere, come io ho dimostrato, le prestazioni medico-generica e farmaceutica.

Per la concessione della generica, poi, non vi è nemmeno il problema della copertura, poiché le 4.500 lire sono sufficienti a coprire le quattro prestazioni. Inoltre, nell'eventualità che qualche cosa mancasse, vi è un articolo della legge che prevede la possibilità di integrazione da parte degli assicurati, e ritengo che alcune centinaia di lire in più ogni commerciante ben volentieri le pagherà per avere un'assistenza che risulta indispensabile, specie nel Mezzogiorno, per ogni ulteriore intervento sanitario.

Perciò credo che, liquidata la preoccupazione di carattere finanziario, si dovrebbe almeno approvare l'estensione richiesta per la generica, a meno che non vi sia una posizione di principio tendente a mantenere queste provvidenze su un piano più basso di quello già raggiunto da altri lavoratori autonomi e dai lavoratori dipendenti. Questa preoccupazione è sorta in base ad alcune osservazioni fatte dal ministro Sullo in sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro, le quali sembravano indicare che tutta l'assicurazione sanitaria italiana dovrebbe prevedere solo tre prestazioni, facendo così fare un notevole passo indietro all'intera legislazione. Ma ciò troverebbe la più decisa reazione dei lavoratori.

L'onorevole Sullo giustifica il suo orientamento dicendo che non si possono fare trattamenti differenti. Egli sa che i coltivatori diretti hanno già la medico-generica, per cui se non dobbiamo fare trattamenti diversi, diamo la generica anche ai commercianti. Si obietterà che gli artigiani non hanno questa assistenza. La daremo successivamente. Anzi vi sono proposte di legge in proposito. L'ono-

vole ministro ha detto che non si debbono fare trattamenti differenti, eppure il contributo dello Stato a favore dei commercianti è inferiore a quello concesso per altre categorie di lavoratori, e questa differenza potrà essere colmata per alcuni anni soltanto se vi sarà l'accoglimento dell'emendamento, proposto dalla Commissione, di far passare i quattro miliardi dell'esercizio precedente.

Signor Presidente, poiché taluni colleghi di altri gruppi mi hanno fatto capire di essere favorevoli a richiedere l'assistenza medico-generica, ma non quella farmaceutica, chiedo che l'emendamento sia posto in votazione per divisione, cioè che la prima votazione avvenga fino alla lettera a) e la seconda sul resto dell'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Mazzoni?

REPOSSI, Relatore per la maggioranza. Non posso che riferirmi ai motivi da me esposti in sede di discussione generale e in sede di discussione dei provvedimenti per gli artigiani e i coltivatori diretti, per esprimere il parere contrario della maggioranza della Commissione. Farò quindi soltanto qualche lieve rettifica per quanto riguarda le cifre. L'onorevole Mazzoni ha indicato dei costi che, a mio avviso, non sono perfettamente rispondenti, almeno in base alle risultanze in mio possesso.

Mi rifaccio a quanto ebbe a dire l'onorevole Zaccagnini, allora ministro del lavoro, al Senato. Contestando i dati del senatore Fiore, l'onorevole Zaccagnini disse che, come esiste una varia interpretazione delle leggi, allo stesso modo esiste anche una varia interpretazione dei numeri. Da quello che mi risulta, sulla base dei dati forniti dall'« Inam », nell'anno 1958 l'assistenza medica generica comportò per ciascun dipendente del commercio un onere di 1.479 lire, e per le prestazioni ospedaliere, specialistiche e ostetriche 3.270 lire. Se consideriamo le spese amministrative e gli altri aumenti che si aggirano intorno all'8 per cento annuo, avremo una spesa unitaria per l'assistenza medica generica di 1.700 lire e per l'assistenza ospedaliera, specialistica e ostetrica una spesa di 3.793 lire, che, con l'aumento del 16 per cento per le spese amministrative, sale a circa 4.400 lire.

Si tratta quindi di cifre un po' diverse da quelle che ha qui citato l'onorevole Mazzoni.

Se vogliamo poi fare un parametro con la situazione degli artigiani, vediamo che nel 1958 l'assistenza ospedaliera, specialistica e ostetrica comportava una spesa a testa di 2.761

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

lire, comprese 468 lire di spese amministrative. Il primo semestre del 1959 dà, per queste tre prestazioni, un totale di 3.700 lire, in esso comprese sempre le spese amministrative.

Ho voluto precisare queste cose per dimostrare che talvolta la realtà è diversa da quella denunciata, e che l'interpretazione dei numeri può presentare aspetti differenti.

Per i motivi già esposti nel mio intervento dopo la chiusura della discussione generale, confermo il parere della maggioranza della Commissione contrario all'emendamento Mazzoni.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

SULLO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non tornerò sugli argomenti generali, perché mi pare che l'onorevole Mazzoni abbia sostanzialmente ripetuto quanto ha detto nel suo intervento a chiusura della discussione generale. Desidero a mia volta rettificare qualche cifra.

In realtà, per gli artigiani, la spesa *pro capite* è stata di 3.552 lire. L'onorevole Mazzoni nei dati che ha esposto non ha aggiunto le spese generali di amministrazione e quelle per l'assistenza integrativa ospedaliera, specialistica e ostetrica.

MAZZONI, Relatore di minoranza. Si tratta di dati pubblicati dalla confederazione degli artigiani. Siamo d'accordo che erano escluse le spese di amministrazione.

SULLO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per i coltivatori diretti si arriva ad una spesa di 4.061 lire, mentre l'« Inam » ha speso per la stessa assistenza 4.007 lire al netto delle spese di amministrazione.

Bisogna tener presente che, per quanto riguarda i commercianti, le entrate non possono essere accertate fin da ora, perché le aliquote sono differenziate. Come è noto, per l'articolo 38, vi sono diversi scaglioni a seconda del reddito, e nessuno può stabilire quindi con precisione quali saranno le entrate *pro capite*. È quindi prudente considerare che si potrà arrivare all'incirca a 4 mila lire di media.

Non è possibile in queste condizioni includere in questo provvedimento l'onere per la generica, che, a seconda dei casi, salirebbe ancora di 1.000-1.500 lire. Per l'« Inam » l'onere è di 1.520 lire mentre i coltivatori diretti si stanno rapidamente avvicinando alle mille lire.

Bisogna quindi che la legge parta bene, perché non si verifichino poi difficoltà di funzionamento e anche di finanziamento.

Questa è la ragione per cui, in aggiunta agli altri argomenti da me prima esposti, il Governo concorda con il relatore nel respingere l'emendamento Mazzoni sia nella sua totalità, sia anche nella posizione limitata dell'assistenza medica generica.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

BRODOLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRODOLINI. Ho già esposto nel mio intervento sulla discussione generale le ragioni per le quali il gruppo socialista è favorevole all'estensione dell'assistenza farmaceutica e dell'assistenza medico-generica agli esercenti attività commerciali. Negare tale estensione rifacendosi alle prestazioni di cui fruiscono i lavoratori autonomi non ha senso. E non ne ha sia perché i coltivatori diretti fruiscono già dell'assistenza medico-generica, sia per il fatto che è a tutti noto che i coltivatori diretti e gli artigiani sono insoddisfatti delle attuali forme di assistenza ed aspirano ad un miglioramento.

Vorrei d'altra parte ricordare quanto già ebbi a dire riferendomi ad un supplemento di relazione dell'onorevole Repossi. Dall'articolo 40 del disegno di legge presentato dalla Commissione risulta che il contributo statale di cui all'articolo 38, lettera a), dovrebbe avere decorrenza dal 1° luglio 1960. Risulta altresì, secondo le dichiarazioni dell'onorevole Repossi, che i fondi necessari a questo riguardo sono rimasti accantonati. Si tratterebbe, quindi — per far fronte alla maggiore spesa — di utilizzarli integralmente. Ciò, naturalmente, per i fondi del primo anno.

REPOSSI, Relatore per la maggioranza. Sono stanziati in bilancio.

BRODOLINI. Ma sarà sufficiente una nota di variazione. Per queste ragioni il gruppo socialista darà voto favorevole all'emendamento Mazzoni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Mazzoni, non accettata dalla Commissione né dal Governo:

« Agli esercenti attività commerciali, indicati negli articoli 1 e 2 ed ai loro familiari a carico, considerati dalla presente legge, spettano le seguenti prestazioni:

a) assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoriale ».

(Non è approvata).

Onorevole Mazzoni, ella insiste per la restante parte dell'emendamento?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

MAZZONI, *Relatore di minoranza*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 12 a 17, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

ART. 12.

Il regolamento delle prestazioni obbligatorie è predisposto dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali entro un anno dalla costituzione del Consiglio stesso. Il regolamento dovrà tenere per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovrà altresì prevedere per gli assistiti la facoltà di avvalersi di medici e di case di cura di proprio gradimento mediante la erogazione da parte delle Casse Mutue di una quota di concorso nella spesa effettivamente sostenuta, in misura uguale a quella che le stesse avrebbero sopportato con la prestazione diretta.

Il regolamento è sottoposto alla approvazione dell'assemblea nazionale e deve essere approvato con la maggioranza costituita da almeno i due terzi dei componenti l'assemblea stessa, ed è quindi trasmesso, entro quindici giorni dalla approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale unitamente al verbale dell'assemblea.

L'approvazione, fatta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, conferisce carattere definitivo al regolamento.

(È approvato).

ART. 13.

Nel caso di assunzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, di oneri di competenza di altri Istituti ed Enti pubblici, le Casse mutue provinciali hanno verso questi ultimi diritto di rivalsa.

In caso di mancato riconoscimento, totale o parziale, degli oneri di cui al precedente comma, è ammesso ricorso ad una Commissione provinciale medico-legale, composta di tre esperti nominati dal locale capo dell'Ispettorato del lavoro, la quale decide in sede amministrativa. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica, da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno, del provvedimento di rigetto della domanda di rivalsa.

Contro la decisione della Commissione provinciale di cui al precedente comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in via definitiva.

(È approvato).

ART. 14.

Avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni gli assicurati hanno facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Avverso le decisioni del Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma è ammesso ricorso alla Giunta centrale della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.

(È approvato).

ART. 15.

È istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie in favore degli esercenti attività commerciali, per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge.

Le Casse mutue provinciali di cui al precedente comma sono riunite in una Federazione nazionale cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale di cui ai commi precedenti hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

ART. 16.

Gli esercenti attività commerciali indicati all'articolo 1 e all'articolo 2, iscritti nei ruoli di cui all'articolo 36 riuniti separatamente in Collegi elettorali comunali o intercomunali distinti in commercianti fissi ed ausiliari del commercio, di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'articolo 1 pre-

detto; in agenti e rappresentanti di commercio, di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 1 predetto; e in venditori ambulanti, eleggono a scrutinio segreto, rispettivamente, i propri delegati all'Assemblea della Cassa mutua provinciale in ragione di uno ogni trenta ovvero frazione di trenta pari o superiore a venti per le Casse mutue provinciali fino a 15.000 titolari e in ragione di uno ogni cinquanta o frazione superiore a trenta per le Casse mutue provinciali aventi oltre 15.000 titolari iscritti.

I soggetti di cui al 4° comma dell'articolo 1 votano congiuntamente ai venditori ambulanti.

Ogni elettore può votare per non più di due terzi dei delegati spettanti ad ogni collegio.

L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti, per ciascuna delle due categorie indicate al primo comma, i candidati che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

L'assemblea dei delegati elegge a scrutinio segreto i tredici membri del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 19, lettera a), dei quali otto appartenenti alla categoria dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, quattro appartenenti alla categoria dei venditori ambulanti ed uno a quella degli agenti e rappresentanti di commercio.

Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi degli eligendi attribuibili alla sua categoria.

Per ciascuna categoria risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto, per ciascuna categoria, il più anziano di età.

(*E approvato*).

ART. 17.

Gli organi delle Casse mutue provinciali sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il Collegio dei sindaci.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 18.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

a) approvare annualmente, entro il 30 ottobre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente, ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione e designare quelli del Collegio dei sindaci di cui all'articolo 22, lettera a) con le modalità di cui all'articolo 16;

c) approvare gli eventuali contributi suppletivi per l'erogazione dell'assistenza di malattia nonché quelli per le forme di assistenza integrativa di cui al precedente articolo 11, terzo comma.

L'assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni cinque anni e si riunisce, di norma, una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale, a maggioranza dei suoi componenti, ovvero un terzo dei membri dell'assemblea stessa ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gorreri, Scarpa, Brodolini, Mazzoni, Bettoli, Maglietta, Gatto Vincenzo, Pezzino, Sulotto e Cinciari Rodano Maria Lisa hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « viene eletta ogni cinque anni », con le parole: « viene eletta ogni tre anni ».

L'onorevole Gorreri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GORRERI. L'ultimo comma dell'articolo 18 riguarda il termine entro il quale deve essere rinnovata l'assemblea della mutua. Nel disegno di legge governativo il termine era di tre anni, mentre la maggioranza della Commissione ha ritenuto di portarlo a cinque anni. Ora, ritengo che l'innovazione sia discutibile e che la Camera farebbe molto bene a fermare su di essa la sua attenzione, tanto più che il ministro ha detto che non si devono introdurre differenze rispetto agli altri istituti; ed il termine che generalmente è stato adottato è appunto di tre anni.

Faccio anche osservare che la questione del termine si ripropone per gli organi esecutivi, di cui trattano gli articoli 22 e successivi. Ora, questi organi dovrebbero essere rinnovati anche essi ogni cinque anni; cioè il restare in carica per tutto il tempo che intercorre tra una elezione e l'altra dell'assemblea. Sarebbe come se il Parlamento appena costi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

tuito eleggesse a sua volta il governo, il quale poi resterebbe in carica per tutta la durata della legislatura.

Mi pare indiscutibile che per gli organi esecutivi si debba stabilire termini diversi, in relazione anche alla necessità di un rinnovo delle stesse cariche direttive di queste mutue. In cinque anni possono accadere tante cose, per cui si rischierebbe di paralizzare alcuni organi vitali dell'istituto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

REPOSSI, Relatore per la maggioranza. L'onorevole Gorreri, quando ha presentato questo emendamento, probabilmente non era a conoscenza del fatto che in Commissione avevamo concordato il termine di quattro anni per la durata dei consigli di amministrazione provinciali, di quello centrale, ecc. Oggi tutta la Commissione, maggioranza e minoranza, riconferma l'accordo su questo termine.

Pertanto, a nome della Commissione, propongo che il termine di cinque anni sia sostituito col termine di quattro anni.

PRESIDENTE. Il Governo?

SULLO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ritengo accettabile il termine di quattro anni, mentre mi pare che il termine di tre anni rappresenti un onere di amministrazione alquanto gravoso, tanto più che abbiamo detto che vogliamo ridurre le spese. Il termine di cinque anni, invece, è effettivamente un po' lungo. Raccomando per altro alla Camera di esaminare l'opportunità di unificare i termini per tutte le similari organizzazioni mutualistiche, e quindi di emendare in tal senso anche l'articolo 47-bis. Ma questa questione l'esamineremo a suo tempo.

PRESIDENTE. Onorevole Gorreri, dopo queste precisazioni insiste sul suo emendamento?

GORRERI. Non insisto limitatamente all'articolo 18; ma la questione sussiste per quanto riguarda gli organi esecutivi di cui trattano gli articoli 22 e successivi.

PRESIDENTE. Poiché Commissione e Governo sono d'accordo per la riduzione del termine da cinque anni a quattro anni, consideriamo l'emendamento senz'altro incorporato nel testo.

Pongo in votazione l'articolo 18 così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

CUTTITTA, Segretario, legge:

« La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui:

a) tredici rappresentanti gli esercenti attività commerciali eletti dall'assemblea, dei quali otto in rappresentanza della categoria dei commercianti fissi, quattro in rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti e uno in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

b) uno nominato dalla Commissione provinciale di cui al precedente articolo 5;

c) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o persona da lui delegata.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente che deve essere uno degli eletti di cui alla lettera a).

Fanno parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il Direttore della Cassa mutua provinciale e un medico scelto dal Consiglio stesso, su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

CUTTITTA, Segretario, legge:

« Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

a) deliberare, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;

c) proporre eventuali contributi supplementari per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;

d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;

e) deliberare sulla accettazione delle donazioni e dei legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

h) indire le elezioni delle cariche sociali;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

i) approntare annualmente i ruoli nominativi degli esercenti attività commerciali tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 38, da sottoporre all'approvazione dell'intendente di finanza a norma dell'articolo 36;

l) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'articolo 26, lettera e);

m) esprimere parere sulla nomina del direttore provinciale;

n) redigere le note di qualifica del direttore provinciale;

o) decidere sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), d) ed l) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

Esse diventano esecutive qualora non pervenga la comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione.

Il presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sulotto, Bettoli, Mazzoni, Armaroli, Savoldi, Scarpa, Conte, Gatto Vincenzo, Maglietta, Magnani, Venegoni, Pezzino e Cinciari Rodano Maria Lisa hanno proposto, al primo comma, di sostituire la lettera n) con la seguente:

« n) nominare il direttore provinciale ».

L'onorevole Sulotto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SULOTTO. L'emendamento tende a garantire una strutturazione democratica agli organi di amministrazione previsti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Noi ci rendiamo conto dell'importanza del direttore provinciale agli effetti dell'orientamento e della attuazione dei principi mutualistici fissati dal disegno di legge, principi che sono stabiliti soprattutto dal consiglio di amministrazione in sede provinciale. Per cui riteniamo che la nomina del direttore provin-

ciale della mutua debba essere di competenza del consiglio di amministrazione provinciale e non del consiglio centrale della Federazione delle casse mutue, al fine di evitare la formazione di un apparato burocratico centralizzato e in un certo senso estraneo alla vita democratica dell'organismo. Proprio per garantire una strutturazione maggiormente rispondente ai principi di democrazia diretta, riteniamo che la nomina del direttore generale debba essere di competenza del consiglio di amministrazione e non della Federazione nazionale delle casse mutue.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

REPOSSI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è favorevole all'emendamento; ritiene però necessario aggiungere le parole: « salvo ratifica da parte della federazione nazionale ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

SULLO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Vorrei pregare il relatore di considerare che la ratifica caso per caso può essere pericolosa. A mio avviso, è più opportuno sancire che la federazione nazionale emana norme generali valide per tutti i casi. Questo sistema mi sembra più liberale della ratifica (la quale può costituire, a volte, uno strumento di pressione) ed anche più corretto, in quanto si elimina l'inconveniente che in una provincia si nomini un direttore con un certo titolo di studio e con determinati requisiti e in un'altra lo si nomini con altri criteri.

REPOSSI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPOSSI, Relatore per la maggioranza. Concordo con le osservazioni dell'onorevole ministro. Siccome, però, dovrà essere emanato un regolamento di attuazione, in quella sede potranno essere stabiliti i criteri per l'assunzione del personale. Comunque, penso che quello che dice l'onorevole ministro può essere un complemento: si potrebbe stabilire, perciò, che la nomina avviene secondo le norme previste dal regolamento, salvo ratifica da parte della federazione. In tal senso si potrebbe trovare una formula.

PRESIDENTE. In attesa della redazione di una formula concordata, propongo di accantonare l'articolo 20.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura dell'articolo 21.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« La revisione della gestione delle Casse mutue provinciali è affidata ad un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati:

a) un sindaco effettivo ed uno supplente per la categoria dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, nonché un sindaco effettivo per la categoria dei venditori ambulanti, dall'assemblea dei delegati delle Casse mutue provinciali;

b) un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Il Collegio sindacale, che è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gorreri, Scarpa, Brodolini, Mazzoni, Bettoli, Maglietta, Gatto Vincenzo, Pezzino, Sulotto, Cinciari Rodano Maria Lisa, Armaroli e Bigi, propongono, al terzo comma, di sostituire le parole: « essi durano in carica cinque anni », con le parole: « essi durano in carica tre anni ».

GORRERI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Per analogia con quanto approvato all'articolo 18, il termine di cui al terzo comma va portato a quattro anni.

Pongo in votazione l'articolo 22, con la sostituzione, al terzo comma, delle parole « cinque anni » con le parole: « quattro anni ».

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 23.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Gli organi della Federazione nazionale delle Casse mutue sono:

- a) l'assemblea nazionale;
- b) il Consiglio Centrale;
- c) la Giunta centrale;
- d) il presidente;
- e) il Collegio sindacale ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« L'assemblea nazionale, composta dei presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza dei componenti il Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Casse mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

a) approvare la relazione morale e finanziaria nonché il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ciascun anno;

b) eleggere ogni quattro anni, a scrutinio segreto, dodici membri del Consiglio centrale;

c) eleggere ogni quattro anni, a scrutinio segreto, i vice presidenti del Consiglio centrale nonché tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei sindaci della Federazione nazionale.

Nel caso che il presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante scelto fra i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di nomina elettiva.

Ai soli fini delle elezioni di cui al secondo comma, lettere b) e c), l'assemblea nazionale è costituita, oltreché dei presidenti delle Casse mutue provinciali, di tre dei membri di cui all'articolo 19, lettera a) del Consiglio di amministrazione delle Casse stesse.

I tre membri di cui al precedente comma sono scelti in modo da assicurare la composizione della rappresentanza di ciascuna Cassa mutua provinciale in seno all'Assemblea — tenuta presente la categoria di appartenenza del Presidente della Cassa mutua provinciale — con due appartenenti alla categoria

dei commercianti fissi, uno alla categoria dei venditori ambulanti ed uno alla categoria dei rappresentanti e agenti di commercio.

La scelta dei tre membri di cui al quarto comma è fatta dai consiglieri di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 19, lettera a), appartenenti alla categoria alla quale deve essere attribuita la rappresentanza».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Scarpa, Armaroli, Mazzoni, Bettoli, Sulotto, Savoldi, Conte, Gatto Vincenzo, Maglietta, Magnani, Venegoni, Pezzino e Cinciari Rodano Maria Lisa propongono i seguenti emendamenti:

« *Sostituire il primo comma con i seguenti:*

« L'assemblea nazionale è costituita dai delegati nazionali nominati dalle assemblee provinciali in ragione di un delegato nazionale ogni cinquecento assistibili regolarmente iscritti, o frazione eccedente i trecento iscritti.

Possono essere nominati delegati nazionali solamente i commercianti, i venditori ambulanti e gli agenti di rappresentanti di commercio, iscritti negli elenchi dei soggetti della assicurazione obbligatoria. La nomina a delegato nazionale è compatibile con quella a delegato provinciale.

La nomina dei delegati nazionali ha luogo nella prima riunione della assemblea dei delegati provinciali.

La designazione avviene a scrutinio segreto, tenendo conto delle rappresentanze proporzionali esistenti in seno all'assemblea provinciale e garantendo le rappresentanze di categoria.

Ogni delegato nazionale non può avere in assemblea più di quattro voti di delega e non può rappresentare più di una Cassa mutua provinciale.

L'assemblea nazionale si riunisce di regola due volte all'anno e in via straordinaria quando lo richiede la maggioranza dei componenti il consiglio centrale o almeno un terzo dei delegati nazionali ».

« *Al secondo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) eleggere ogni tre anni, con voto segreto, scrutinio di lista e sistema proporzionale, dodici membri del consiglio centrale ».

« *Sopprimere il quarto, quinto e sesto comma* ».

L'onorevole Scarpa ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SCARPA. Ricordo che in Commissione si svolse un ampio dibattito intorno alle garanzie di funzionamento democratico dell'organismo che si andava a costituire, e venne accolto il criterio, all'articolo 16, che fossero rappresentate le minoranze nel consiglio di amministrazione provinciale. A nostro avviso, non si è esteso tale criterio anche alla composizione dell'assemblea nazionale, per cui si è stabilito che essa è composta dei presidenti delle casse mutue provinciali. Con i nostri emendamenti proponiamo, invece, che l'assemblea nazionale sia costituita di delegati nazionali eletti dalle assemblee provinciali a scrutinio segreto e con sistema proporzionale.

All'emendamento al secondo comma, in analogia con quanto già approvato, il termine va spostato a quattro anni.

Riteniamo, in conclusione, che gli emendamenti siano un indispensabile completamento della modifica introdotta dalla Commissione all'articolo 16, che non avrebbe valore se non fosse riproposta anche nella composizione dell'assemblea nazionale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gorreri, Scarpa, Armaroli, Mazzoni, Brodolini, Bettoli, Venegoni e Pezzino propongono di sostituire, al secondo comma, lettere b) e c), le parole: « cinque anni », con le parole: « tre anni ».

L'onorevole Gorreri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GORRERI. Si tratta della elezione dei membri del consiglio centrale. Come può un consiglio centrale di amministrazione rimanere in carica cinque anni senza dare facoltà all'assemblea di rivedere le nomine? Si tratta di un organo esecutivo e bisognerebbe dare questa possibilità all'assemblea che, se questi membri avranno fatto bene, li potrà riconfermare. Stabiliamo almeno due anni.

PRESIDENTE. L'emendamento fissa il termine di tre anni; ora ella sposta questo termine a due anni.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 24?

REPOSSI, Relatore per la maggioranza. Per quanto riguarda la durata, a nome di tutta la Commissione insisto per i quattro anni. Circa il primo emendamento Scarpa, la Commissione è del parere di tener fermo il testo approvato in Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

SULLO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto riguarda il problema dei due o quattro anni, devo rilevare che nessuno farebbe qui la proposta che i consigli comunali, che durano in carica quat-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

tro anni, eleggano il sindaco per due anni, per poi procedere, alla fine di questo periodo, all'elezione di un nuovo sindaco. L'organo esecutivo deve essere l'espressione degli altri organi da cui deriva e quindi deve avere la stessa durata. Il Governo è pertanto nettamente contrario a differenziare i termini.

Per quanto riguarda la costituzione dell'assemblea, bisogna osservare anzitutto che trattasi di una federazione in seno alla quale le province devono avere lo stesso peso. Quando si stabilisce che la rappresentanza è di un'unità ogni 500 iscritti, abbiamo una differenza di peso delle singole province, per cui scompare il carattere federativo. Oltre a questa difficoltà di ordine giuridico ve ne è un'altra di ordine pratico. Un'assemblea di 4-5 mila persone comporterebbe una spesa di circa 200 milioni per ogni riunione, mentre un'assemblea tenuta secondo le norme stabilite dal testo costerebbe 4 milioni. Il Governo pertanto, sia per ragioni di principio sia per ragioni finanziarie e organizzative, è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Scarpa, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SCARPA. Li mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Gorreri?

GORRERI. Non insisto, ma faccio osservare che con il testo della Commissione non si segue un principio democratico. Perché un organo elettivo dovrebbe restare in carica per tutto il tempo? Il consiglio comunale può sempre costringere alle dimissioni il sindaco e la giunta con un voto di sfiducia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Scarpa.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Scarpa.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Scarpa.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della Commissione, sostituendo, al secondo comma, il termine di quattro anni a quello di cinque anni.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

CUTTITTA, Segretario, legge:

« Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli esercenti attività commerciali è composto:

a) dal presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

b) da due vice-presidenti di cui uno in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio ed uno in rappresentanza dei venditori ambulanti;

c) da undici consiglieri dei quali sette in rappresentanza dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, tre in rappresentanza dei venditori ambulanti ed uno in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

d) da un rappresentante della Commissione centrale per gli elenchi nominativi di cui all'articolo 8;

e) da tre esperti nel ramo amministrativo e assistenziale nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Ministero della sanità.

Le nomine dei componenti di cui alle lettere b) e c) del Consiglio centrale sono effettuate separatamente con elezioni a scrutinio segreto dai rappresentanti delle rispettive categorie in seno all'assemblea nazionale.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore della Federazione nazionale e un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno, con le modalità di cui al secondo comma, la giunta centrale composta dal presidente, dai due vice-presidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale, uno dei quali in rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti.

I componenti del Consiglio centrale durano in carica cinque anni e possono essere sostituiti nel corso del quinquennio in caso di decadenza o di dimissioni.

Qualora il presidente venga nominato fra i consiglieri eletti, subentra a far parte del Consiglio il primo dei non eletti, appartenente alla stessa categoria ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gorreri, Mazzoni, Armaroli e Brodolini, propongono, al quinto comma, di sostituire le parole: « cin-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

que anni e possono essere sostituiti nel corso del quinquennio », con le parole: « tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio ».

GORRERI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo della Commissione con la sostituzione concordata del termine « cinque anni » con l'altro: « quattro anni ».

(È approvato).

REPOSSI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPOSSI, *Relatore per la maggioranza*. La formula concordata per la lettera *n*) dell'articolo 20 è la seguente:

« *n*) nominare il direttore provinciale secondo le norme fissate dalla federazione nazionale, che dovrà poi ratificare le singole nomine ».

Conseguentemente, si propone di modificare in tal senso la lettera *m*) dell'articolo 26:

« *m*) fissare le norme per la nomina dei direttori delle casse mutue provinciali e procedere alla ratifica delle nomine stesse ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo accetta la formulazione, con l'intesa che la ratifica non deve essere discrezionale, ma solo di conferma della legittimità delle nomine.

PRESIDENTE. In seguito alla modifica proposta, l'articolo 20 risulta così formulato:

« Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

a) deliberare, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;

c) proporre eventuali contributi suppletivi per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;

d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;

e) deliberare sulla accettazione delle donazioni e dei legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

h) indire le elezioni delle cariche sociali;

i) approntare annualmente i ruoli nominativi degli esercenti attività commerciali tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 38, da sottoporre all'approvazione dell'intendente di finanza a norma dell'articolo 36;

l) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'articolo 26, lettera *e*);

m) esprimere parere sulla nomina del direttore provinciale;

n) nominare il direttore provinciale, secondo le norme fissate dalla federazione nazionale, che dovrà poi ratificare le singole nomine;

o) decidere sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *l*) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

Esse diventano esecutive qualora non pervenga la comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione.

Il presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

b) approvare il piano di ripartizione tra le singole province del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38, lettera *b*);

c) predisporre entro sei mesi dalla costituzione regolare del Consiglio, il regolamento delle prestazioni obbligatorie tenendo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni;

d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali nonché approvare le delibere in materia di prestazioni integrative di cui all'articolo 11, terzo comma;

e) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia e fissare le norme relative all'assunzione, all'amministrazione ed al licenziamento del personale stesso;

f) stabilire il collegamento della Federazione nazionale con gli Istituti di assicurazione e di malattia promuovendo eventuali iniziative nel campo assistenziale;

g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

h) provvedere alla designazione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del presidente della Federazione nazionale;

i) designare i sindaci effettivi e supplenti delle Casse mutue provinciali di cui all'articolo 22, lettera *b)*;

l) procedere alla nomina del direttore della Federazione nazionale;

m) procedere alla nomina dei direttori delle Casse mutue provinciali sentiti i rispettivi consigli provinciali di amministrazione.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)* ed *l)*, quest'ultima limitatamente alla nomina del direttore della Federazione nazionale, sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

PRESIDENTE. La Commissione propone di sopprimere, al secondo comma, le parole: « quest'ultima limitatamente alla nomina del direttore della federazione nazionale ».

Ricordo inoltre che, per analogia a quanto approvato alla lettera *n)* dell'articolo 20, è stato raggiunto l'accordo sulla seguente formulazione della lettera *m)* dell'articolo 26:

« *m)* fissare le norme per la nomina dei direttori delle casse mutue provinciali e procedere alla ratifica delle nomine stesse ».

Qual è il parere del Governo ?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole ad entrambi gli emendamenti riconfermando, per quanto riguarda il nuovo testo della lettera *m)*, la precisazione già fatta in sede di votazione della lettera *n)* dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 con le modifiche proposte dalla Commissione e accettate dal Governo.

(*E approvato*).

Si dia lettura degli articoli 27 e 28, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

ART. 27.

Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilanci da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio centrale;

b) sovrintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;

d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

e) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

f) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario, in caso di vacanza del Consiglio di amministrazione ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il commissario provvederà entro sei mesi ad indire le elezioni per la ricostruzione del nuovo Consiglio di amministrazione;

g) approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'articolo 20.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

(*E approvato*).

ART. 28.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

Il presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica li deve sottoporre nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vice-presidenti.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 29.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti di cui:

a) uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) tre effettivi e due supplenti di cui rispettivamente due effettivi ed uno supplente in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio, ed uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei venditori ambulanti eletti dall'assemblea nazionale ai sensi dell'articolo 24, secondo comma, lettera c).

Il Collegio sindacale, che è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gorreri, Scarpa, Brodolini, Mazzoni, Armaroli, Betoli e Venegoni propongono di sostituire, al

terzo comma, le parole: « cinque anni »; con le parole: « tre anni ».

L'onorevole Gorreri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GORRERI. Non insisto; propongo, però, che anche in questo caso sia fissato il termine di quattro anni.

PRESIDENTE. La Commissione?

REPOSSI, *Relatore per la maggioranza*. D'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29 con la modifica proposta al terzo comma.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 30 a 34, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

ART. 30.

Il direttore sovrintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

(È approvato).

ART. 31.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue occorre la partecipazione della maggioranza dei rispettivi componenti ad eccezione dell'assemblea provinciale per la quale la presente norma è valida solo per la prima convocazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente della Federazione e per i presidenti delle Casse mutue provinciali, da parte del Consiglio centrale della Federazione nazionale.

(È approvato).

ART. 32.

I consiglieri di amministrazione della Cassa mutua provinciale ovvero del Consiglio centrale della Federazione nazionale che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive rispettivamente alla riunione del Consiglio di amministrazione o del Consiglio centrale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio a maggioranza di voti dei suoi componenti.

Qualora i consiglieri elettivi della Cassa mutua provinciale ovvero della Federazione nazionale, dichiarati decaduti per i motivi di cui al precedente comma o, comunque, per difetto o il venire meno dei requisiti di eleggibilità ovvero per dimissioni volontarie o altre cause raggiungano le tre unità, l'assemblea provinciale ovvero l'assemblea nazionale procederà rispettivamente alla elezione dei consiglieri mancanti. I nuovi eletti cessano dall'incarico al momento in cui scade il mandato di coloro che sono stati sostituiti.

(È approvato).

ART. 33.

Qualora il numero degli assistibili della provincia risulti inferiore alle ottomila unità, a richiesta della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale, può essere disposta la fusione della Cassa stessa con altra Cassa mutua degli esercenti attività commerciali di provincia confinante.

La costituzione della Cassa mutua interprovinciale è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue, previo parere favorevole della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale, con la quale, ai sensi del primo comma, è stata richiesta la fusione.

(È approvato).

ART. 34.

La Federazione nazionale delle Casse mutue per l'assistenza di malattia per gli esercenti attività commerciali, con deliberazione del Consiglio centrale, può prendere

accordi con altri Istituti per la assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore di lavoratori autonomi per l'abbinamento, in una o più province, delle strutture organizzative, amministrative ed assistenziali.

L'accordo di cui al precedente comma è soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 35.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« L'assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facoltà di affidare alle Associazioni mutue volontarie delle categorie interessate esistenti nella provincia al 30 aprile 1959 la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 11 della presente legge.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, al fine di assolvere i loro compiti assistenziali, possono anche valersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi di altri istituti ed enti previdenziali e assistenziali di diritto pubblico.

Le convenzioni stipulate dalle casse mutue provinciali debbono essere approvate dal consiglio centrale della federazione nazionale.

La Federazione nazionale delle casse mutue malattie per gli esercenti attività commerciali, con deliberazione del consiglio centrale, può, in base ad apposita convenzione, affidare la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 11 della presente legge all'Enasarco, limitatamente per quegli agenti e rappresentanti di commercio obbligatoriamente iscritti all'ente stesso che ne facciano esplicita richiesta.

La convenzione di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di contrasto e di mancato accordo le parti interessate possono adire il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cruciani ha proposto di sostituire il quarto e il quinto comma con i seguenti:

« La gestione delle prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 11 della presente legge è affidata all'E.N.A.S.A.R.CO. per gli agenti e rappresentanti di commercio e familiari a carico, denunciati alle camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero iscritti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

obbligatoriamente all'E.N.A.S.A.R.C.O. medesimo.

La convenzione tra la Federazione nazionale delle casse mutue malattie per gli esercenti attività commerciali e l'E.N.A.S.A.R.C.O., deve essere approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CRUCIANI. L'emendamento tende a trasformare in obbligo la facoltà prevista dall'articolo 35. Si tende in tal modo a distinguere la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio dalle altre cui la legge fa riferimento, tenendo conto in particolare della esistenza dell'« Enasarco » che dal 29 aprile 1959 svolge attività assistenziale a favore della categoria. Ora mentre i commercianti, oltre ai benefici previsti da questa legge, godono di altre provvidenze legislative (come ad esempio il credito per l'avviamento commerciale), la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio non gode di tali benefici, per cui appare giusto consentirle di organizzarsi in modo da estendere la sua attività assistenziale ai settori della tutela contro gli infortuni e, in generale, della difesa del lavoro.

Va tenuto presente che la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, a differenza delle altre di cui alla presente legge, può versare all'ente un contributo, in quanto si tratta di una categoria di dipendenti che già effettua contribuzioni volontarie.

Mi auguro che il Governo vorrà in futuro rivedere il potenziamento di questo ente, perché, mentre i commercianti in generale e gli ambulanti possono andare avanti, questa categoria è strettamente legata al lavoro singolo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

REPOSSI, *Relatore per la maggioranza*. Il quarto e il quinto comma del testo della Commissione sono stati redatti in pieno accordo con la presidenza dell'« Enasarco ». E proprio in questi giorni è pervenuto un telegramma dal presidente di questo ente con il quale si raccomanda l'approvazione della norma nel testo della Commissione.

D'altra parte, in base al testo della Commissione, la federazione nazionale può affidare all'« Enasarco » la gestione delle prestazioni limitatamente per quegli agenti e rappresentanti di commercio obbligatoriamente iscritti all'ente stesso che ne facciano richiesta. Aderendo, invece, all'emendamento Cru-

ciani, dovremmo creare un altro ente che riguardasse questa categoria.

Per questi motivi, e per quelli espressi in sede di discussione generale, sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi dispiace di non essere d'accordo sul modo di organizzazione degli enti propugnato dall'onorevole Cruciani. Con gli enti misti, noi rendiamo sempre più confuso il settore della previdenza. Non posso accettare il principio che all'« Enasarco » si dovrebbe affidare anche il settore degli infortuni. Noi dobbiamo specializzare gli enti e dare ad essi una funzione particolare. Non è assolutamente opportuno che ci poniamo sulla strada, invece, di un conglobamento delle funzioni generali.

Per le ragioni dette dal relatore, per questo indirizzo di principio che ho esposto, sono assolutamente contrario a stabilire addirittura un obbligo per l'« Enasarco », così come previsto nell'emendamento Cruciani.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cruciani, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CRUCIANI. Lo mantengo.

SANTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTI. A titolo personale dichiaro di essere favorevole all'emendamento dell'onorevole Cruciani, pur non essendo d'accordo su talune cose da lui dette in merito all'attribuzione che dovrebbe darsi all'« Enasarco » anche dell'amministrazione di altre coperture di rischi, ad esempio gli infortuni.

Desidero far rilevare che l'« Enasarco », prima ancora che si parlasse di una legge per l'assistenza malattia ai commercianti ed altre categorie considerate, ha preso una sua iniziativa in merito: ha stabilito una determinata attrezzatura, ponendosi in questo campo all'avanguardia. Del problema delle attribuzioni dell'ente potremo discutere in un periodo successivo, quando si parlerà di unificazione, quando andremo verso una fase più concreta che segni il passaggio dallo stato attuale della previdenza e dell'assistenza ad un sistema di sicurezza sociale.

Comunque, anche per conferire a questo ente una funzione molto più lata di quella che aveva al suo inizio e per il fatto che l'ente stesso, di sua iniziativa, ha già fatto esperienze molto interessanti nel campo del-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

l'assistenza, a titolo personale dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Cruciani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cruciani.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 36 e 37, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

ART. 36.

Sulla base degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 7, ultimo comma, la Cassa mutua provinciale compila annualmente, per ciascun comune, appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 38, lettere b) e c), per l'anno solare successivo, dagli esercenti stessi anche per i loro familiari a carico nonché, salvo il diritto di rivalsa, per i familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e per il nucleo familiare a carico di questi ultimi. Detti ruoli debbono essere trasmessi all'intendente di finanza entro il 15 dicembre di ciascun anno e quelli supplementari entro il 15 giugno di ciascun anno.

In caso di denunce effettuate oltre i termini di cui all'articolo 4 e in caso di accertamento d'ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corso. I ruoli sono resi esecutivi dall'intendente di finanza, pubblicati nell'albo del comune e affidati, per la riscossione, all'esattore e al ricevitore delle imposte dirette, con le norme e la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Gli esercenti attività commerciali di cui al primo comma rispondono del pagamento dei contributi dovuti anche per i familiari a carico soggetti all'assicurazione.

(È approvato).

ART. 37.

Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo è ammesso ricorso, da parte degli interessati, al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata la pubblicazione dei ruoli stessi.

La decisione del Consiglio di amministrazione è definitiva. Il ricorso avverso il ruolo

non sospende la riscossione e può concernere unicamente casi di errori materiali, duplicazioni, ovvero l'iscrizione di partite contestate.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 38.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

«Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun esercente attività commerciale e ciascun familiare assistibile, sino alla concorrenza della misura massima complessiva di lire quattro miliardi. Qualora il totale dei contributi posti a carico dello Stato per ciascun assistibile superi la somma di lire quattro miliardi, la misura unitaria del contributo dello Stato è determinata dal quoziente che si ottiene dividendo il contributo globale di lire quattro miliardi per il numero complessivo degli assistibili. In tal caso le misure dei contributi di cui alla successiva lettera b) punti 1°), 2°) e 3°) sono maggiorate della somma corrispondente alla differenza tra il contributo di lire 1.500 e il quoziente predetto;

b) con un contributo annuo a carico di ciascun esercente attività commerciali determinato in relazione al reddito imponibile annuo dell'esercizio ai fini della imposta di ricchezza mobile nelle misure seguenti:

1°) lire millecinquecento per sé e lire millecinquecento per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito fino ad un milione di lire;

2°) lire tremila per sé e lire tremila per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito superiore ad un milione di lire e non eccedente un milione e cinquecentomila lire;

3°) lire tremila e cinquecento per sé e lire tremila e cinquecento per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito superiore a un milione e cinquecentomila lire.

Di detti contributi previsti per ciascuna unità assistibile ai punti 1°), 2°) e 3°), lire mille duecento, lire duemilaseicento e lire tremila rispettivamente restano alla Cassa mutua provinciale mentre la differenza è versata alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito fra quelle Casse

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

mutue che presentino necessità di bilancio per il maggior costo dell'assistenza ovvero per esigenze dovute a deficienti attrezzature sanitarie ovvero per particolari necessità per eventi straordinari.

c) con una eventuale quota suppletiva per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria da stabilirsi dall'Assemblea generale della Cassa mutua provinciale nella riunione indetta per l'approvazione del bilancio preventivo, tenendo conto a tal fine, se del caso, dei criteri previsti nel precedente punto b) in relazione al differente imponibile annuo di ricchezza mobile, ovvero della importanza del centro di affari o della distanza di esso dai luoghi di cura ovvero del carico di famiglia.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nella lettera b) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarietà nazionale potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, disciplinate dalla presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Brodolini, Bettoli, Mazzoni, Armaroli, Savoldi, Scarpa, Conte, Magnani, Sulotto, Gatto Vincenzo, Venegoni, Maria Lisa Cinciari Rodano, Pezzino e Maglietta hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« A copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 3.500 per ciascun iscritto principale e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge; di tale contributo lire 2.000 sono utilizzate a favore delle Casse mutue provinciali a parziale copertura dell'onere relativo alla erogazione delle prestazioni di loro competenza, mentre le restanti 1.500 lire sono versate alla Federazione nazionale per la copertura delle spese di suo funzionamento e per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale, che potrà essere ripartito tra le singole Casse mutue provinciali ad eliminazione dei loro eventuali *deficit* di gestione;

b) con un contributo annuo a carico di ciascun iscritto principale e di ciascun fami-

liare assistibile ai sensi della presente legge, nella misura di:

lire 1.500 per tutte le imprese aventi un imponibile di ricchezza mobile fino a lire 700 mila annue;

lire 2.000 per tutte le imprese aventi un imponibile di ricchezza mobile da lire 700 mila a lire 1.200.000;

lire 3.500 per tutte le imprese aventi un imponibile di ricchezza mobile da lire 1.200.001 a lire 2.000.000;

lire 4.500 per tutte le imprese aventi un imponibile di ricchezza mobile superiore a lire 2 milioni.

Di tale contributo quattro quinti sono utilizzati a favore della Cassa mutua provinciale e un quinto a favore del fondo di solidarietà nazionale;

c) con una eventuale quota integrativa per ciascun iscritto principale da stabilirsi dall'assemblea provinciale.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previste alle lettere a) e b) e le misure delle quote di contributo da attribuire al fondo di solidarietà nazionale potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione alle deliberazioni espresse al riguardo dall'assemblea nazionale ».

SULOTTO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULOTTO. L'emendamento si compone di due parti: una prima parte è relativa al finanziamento, cioè al contributo dello Stato, che noi avevamo presentato nella previsione che la Camera avrebbe approvato l'estensione delle prestazioni. Poiché ciò non è avvenuto, ritiriamo la prima parte dell'emendamento, vale a dire quella compresa nella lettera a).

Insistiamo invece sulla seconda parte, che riguarda una diversa ripartizione del contributo degli esercenti a seconda del reddito, in quanto riteniamo che sia necessario e indispensabile tener conto delle condizioni dei più disagiati. Pertanto noi chiediamo che la ripartizione del contributo avvenga in modo sostanzialmente diverso da quanto proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Brodolini, Armaroli, Mazzoni, Bettoli, Savoldi, Scarpa, Sulotto, Conte, Magnani, Venegoni, Gatto Vincenzo, Maria Lisa Cinciari Rodano, Maglietta e Pezzino hanno proposto di sopprimere il secondo comma.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

SULOTTO. Manteniamo l'emendamento, rinunziando allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Conte e Savoldi hanno proposto di aggiungere, dopo il secondo comma, i seguenti:

« È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle Casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, i contributi *pro capite* dovuti, agli effetti della presente legge, per sé e per i familiari a carico, di cui al precedente articolo 3, dagli esercenti attività commerciali particolarmente bisognosi.

Le amministrazioni comunali sono tenute al pagamento di tali contributi per gli esercenti attività commerciali e per i familiari a carico, di cui al precedente comma, iscritti nell'elenco dei poveri del comune ».

L'onorevole Conte ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CONTE. Ritengo che l'emendamento non debba incontrare difficoltà, in quanto ricalca la scia di quanto si è fatto per le mutue degli artigiani e dei coltivatori diretti. Come fra queste categorie, anche fra quella che stiamo prendendo in esame vi è un gran numero di indigenti, non in grado quindi di pagare i contributi. Accogliendo il nostro emendamento, non facciamo altro che consolidare una legislazione in vigore andando incontro alle necessità dei più miseri.

In effetti però l'emendamento differisce leggermente sia dalla dizione della legge per i coltivatori diretti, sia da quella della legge per gli artigiani, alla quale però si avvicina. Con l'emendamento ci ripromettiamo di coprire la spesa derivante da tutti i contributi, anche quelli che eventualmente scaturissero da una decisione dell'Assemblea di allargare le prestazioni. Il commerciante, il venditore ambulante e la guida alpina indigenti non sono in grado di sostenere il peso di questi altri contributi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

REPOSSI, *Relatore per la maggioranza*. Per le ragioni molte volte esposte sia in sede di Commissione sia durante la discussione generale, la Commissione è contraria agli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Il Governo?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per quanto concerne l'emendamento riguardante l'ulteriore differenziazione delle aliquote devo dire che, se fosse stato proposto e discusso in un altro momento, si sarebbe potuto probabilmente esa-

minarlo in dettaglio; ma ora che la categoria già conosce e ha accettato il testo dell'articolo 38 così come è stato formulato, una maggiore differenziazione potrebbe portare ad una serie di conseguenze, dal punto di vista psicologico, per cui è preferibile lasciare le cose come sono.

Accetto l'emendamento Conte, perché mi pare che non vi siano difficoltà ad equiparare i commercianti agli artigiani in ordine alla facoltà degli E.C.A. di versare alle casse mutue provinciali la parte dovuta. Ritengo però che esso debba essere integrato con l'aggiunta delle parole: « limitatamente alle prestazioni contemplate nella presente legge ». Questo perché esistono anche altri tipi di prestazioni, per esempio quella farmaceutica, che qui non sono indicati. Ecco perché è necessario questa precisazione.

REPOSSI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Sulotto, mantiene gli emendamenti Brodolini, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SULOTTO. Li mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Brodolini, esclusa la lettera a).

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Brodolini soppressivo del secondo comma.

(*Non è approvato*).

SPALLONE. Signor Presidente, chiedo che l'articolo 38 sia votato per divisione, cioè che si voti prima fino alle parole « ciascun familiare assistibile » della lettera a); quindi tutto il resto dell'articolo.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 38, di cui do lettura:

« Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun esercente attività commerciale e ciascun familiare assistibile »,

(*È approvata*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo che, con l'emendamento Conte e la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

modifica proposta dal ministro, risulta così formulata:

«sino alla concorrenza della misura massima complessiva di lire quattro miliardi. Qualora il totale dei contributi posti a carico dello Stato per ciascun assistibile superi la somma di lire quattro miliardi, la misura unitaria del contributo dello Stato è determinata dal quoziente che si ottiene dividendo il contributo globale di lire quattro miliardi per il numero complessivo degli assistibili. In tal caso le misure dei contributi di cui alla successiva lettera b) punti 1), 2) e 3) sono maggiorate della somma corrispondente alla differenza tra il contributo di lire 1.500 e il quoziente predetto;

b) con un contributo annuo a carico di ciascun esercente attività commerciali determinato in relazione al reddito imponibile annuo dell'esercizio ai fini della imposta di ricchezza mobile nelle misure seguenti:

1°) lire millecinquecento per sé e lire millecinquecento per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito fino ad un milione di lire;

2°) lire tremila per sé e lire tremila per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito superiore ad un milione di lire e non eccedente un milione e cinquecentomila lire;

3°) lire tremila e cinquecento per sé e lire tremila e cinquecento per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito superiore a un milione e cinquecento mila lire.

Di detti contributi previsti per ciascuna unità assistibile ai punti 1°), 2°) e 3°) lire mille duecento, lire duemilaseicento e lire tremila rispettivamente restano alla Cassa mutua provinciale mentre la differenza è versata alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito fra quelle Casse mutue che presentino necessità di bilancio per il maggior costo dell'assistenza ovvero per esigenze dovute a deficienti attrezzature sanitarie ovvero per particolari necessità per eventi straordinari;

c) con una eventuale quota suppletiva per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria da stabilirsi dall'Assemblea generale della Cassa mutua provinciale nella riunione indetta per l'approvazione del bilancio preventivo, tenendo conto a tal fine, se del caso, dei criteri previsti alla precedente lettera b) in relazione al differente imponibile annuo di ricchezza mobile, ovvero della importanza del centro di affari o della distanza

di esso dai luoghi di cura ovvero del carico di famiglia.

È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle Casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, i contributi *pro capite* dovuti, agli effetti della presente legge, per sé e per i familiari a carico, di cui al precedente articolo 3, dagli esercenti attività commerciali particolarmente bisognosi.

Le amministrazioni comunali sono tenute al pagamento di tali contributi per gli esercenti attività commerciali e per i familiari a carico, di cui al precedente comma, iscritti nell'elenco dei poveri del comune, limitatamente alle prestazioni contemplate nella presente legge.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nella lettera b) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarietà nazionale potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, disciplinate dalla presente legge».

(È approvata).

Si dia lettura dell'articolo 39.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali in rate semestrali posticipate sulla base delle risultanze di cui all'articolo 36 ed è ripartito a cura della Federazione stessa, tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assistibili.

Per il finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue è effettuata una trattenuta sul contributo dello Stato proposta dal Consiglio centrale ed approvata, anno per anno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Il contributo di cui all'articolo 38, lettera a), ha decorrenza dal 1° luglio 1960.

I contributi di cui all'articolo 38, lettera b) sono dovuti a far tempo dal 1° gennaio 1960.

È concesso alla Federazione nazionale delle Casse mutue malattia per gli esercenti attività commerciali un contributo straordinario a carico del bilancio dello Stato di lire 1.500 milioni per gli oneri derivanti dalla presente legge fino al 30 giugno 1960.

All'onere di lire 1.500 milioni di cui al precedente comma si provvederà con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 30 luglio 1959, n. 594.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. La Commissione propone di sostituire al primo comma la data 1° luglio 1960 con la data 1° gennaio 1961; al secondo comma la data del 1° gennaio 1960 con quella del 1° gennaio 1961; al terzo comma di sostituire le parole: « per gli oneri derivanti dalla presente legge fino al 30 giugno 1960 », con le parole: « per gli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge ».

L'onorevole Repossi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

REPOSSI, *Relatore per la maggioranza*. Si tratta di tre emendamenti che la Commissione ritiene necessari (come pure quelli da essa proposti ai successivi articoli) ed invita perciò la Camera ad approvarli.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a questi tre emendamenti all'articolo 40 ed a tutti gli altri emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 40 con gli emendamenti della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« L'esercizio finanziario delle Casse mutue di malattia e della Federazione nazionale delle Casse stesse coincide con l'anno solare ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio di amministrazione delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un Commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del Commissario la cui gestione non potrà durare oltre i sei mesi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Brodolini, Armaroli, Mazzoni, Bettoli, Maglietta, Scarpa, Savoldi, Conte, Pezzino, Gatto Vincenzo, Sulotto, Venegoni, Magnani e Cinciari Rodano Maria Lisa hanno proposto di sopprimere il terzo comma.

L'onorevole Brodolini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BRODOLINI. Rinunzio all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 42.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Gli esercenti attività commerciali nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sussistano le condizioni indicate agli articoli 1 e 2, sono tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla data predetta, le denunce di cui all'articolo 4, alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 5.

Il termine di quarantacinque giorni per la notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione negli elenchi o della mancata iscrizione è elevato a novanta giorni per le denunce presentate entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 11 ha inizio a decorrere, per la prima applicazione della presente legge, dal giorno dell'approvazione dei ruoli di cui al successivo comma.

Gli intendenti di finanza, in base alla facoltà agli stessi conferita dall'articolo 24 del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, dovranno, per la prima applicazione della presente legge, rendere esecutivi i ruoli che saranno presentati entro il 15 dicembre 1960 dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per il visto di esecutorietà, al fine di consentire la riscossione dei contributi di cui all'articolo 38, lettera b), dovuti dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, in sei rate a decorrere da quella di febbraio 1961 ».

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « novanta giorni », con le parole: « settantacinque giorni »; di sostituire, al quarto comma, la data: « 15 dicembre 1960 », con l'altra: « 15 giugno 1961 », e la data: « 1° gennaio 1960 », con l'altra « 1° gennaio 1961 »; e, infine, di sostituire, al quarto comma, le parole: « in sei rate a decorrere da quella di febbraio 1961 », con le parole: « in tre rate a decorrere da quella di agosto 1961 ».

L'onorevole Repossi, relatore per la maggioranza, ha già svolto gli emendamenti. Qual è il parere del Governo ?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 43 con gli emendamenti della Commissione.

(È approvato).

La Commissione ha proposto il seguente articolo 43-bis:

« Per l'esercizio 1960-61 il contributo previsto a carico dello Stato dall'articolo 38, lettera a) per ciascun assistibile ai sensi della presente legge è stabilito, limitatamente al semestre 1° gennaio-30 giugno 1961, nella misura di lire 750.

La eccedenza tra l'ammontare dei contributi corrisposti ai sensi del precedente comma e i quattro miliardi di lire stanziati per l'esercizio 1960-61 sarà portata a maggiorazione del massimale previsto dall'articolo 38, lettera a), nell'esercizio 1961-62, e l'eventuale ulteriore eccedenza risultante per quest'ultimo esercizio sarà portata a maggiorazione del massimale stesso per l'esercizio 1962-63 ».

Qual è il parere del Governo ?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e una Commissione consultiva composta di due rappresentanti della categoria dei commercianti e ausiliari del commercio, di un rappresentante della categoria dei venditori ambulanti e di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

Entro lo stesso termine il Ministro per l'industria e il commercio nominerà la Commissione centrale di cui all'articolo 8 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Brodolini, Bettoli, Mazzoni, Armaroli, Savoldi, Scarpa, Conte, Gatto Vincenzo, Sulotto, Magnani, Venegoni, Pezzino, Cinciari Rodano Maria Lisa e Maglietta hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « composta da due rappresentanti della categoria dei commercianti e ausiliari del commercio, da un rappresentante della categoria dei venditori ambulanti », con le parole: « composta dai sei rappresentanti della categoria dei commercianti e ausiliari del commercio, scelti fra le associazioni a carattere nazionale più rappresentative, tre rappresentanti della categoria dei venditori ambulanti, scelti fra le associazioni a carattere nazionale più rappresentative ».

L'onorevole Brodolini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BRODOLINI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 44.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna provincia:

a) la Commissione provinciale di cui all'articolo 5;

b) un commissario straordinario della Cassa mutua provinciale;

c) una Commissione consultiva composta di due rappresentanti dei commercianti e ausiliari del commercio e di un rappresentante dei venditori ambulanti, sentite le rispettive Associazioni provinciali di categoria, nonché di tre esperti in materia di previdenza

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

e di assistenza, di cui un medico da prescagliersi in una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici.

Della nomina di cui al precedente comma i prefetti dovranno dare comunicazione al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Brodolini, Bettoli, Mazzoni, Armaroli, Savoldi, Scarpa, Conte, Gatto Vincenzo, Sulotto, Magnani, Venegoni, Pezzino, Cinciari Rodano Maria Lisa e Maglietta hanno proposto di sostituire, al primo comma, lettera c), le parole: « composta di due rappresentanti della categoria dei commercianti e ausiliari del commercio, e di un rappresentante dei venditori ambulanti... », con le parole: « composta da sei rappresentanti delle categorie dei commercianti e ausiliari del commercio, scelti fra le associazioni a carattere provinciale più rappresentative, tre rappresentanti della categoria dei venditori ambulanti scelti fra le associazioni a carattere provinciale più rappresentative ».

L'onorevole Brodolini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BRODOLINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Scarpa, Armaroli, Mazzoni, Bettoli, Conte, Savoldi, Sulotto, Magnani, Venegoni, Gatto Vincenzo, Cinciari Rodano Maria Lisa, Pezzino e Maglietta hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il commissario straordinario attuerà i compiti previsti dal primo comma nelle sedi e con l'ausilio delle camere di commercio ed avvalendosi delle attrezzature e dei servizi dell'« Inam », senza effettuare locazione di sedi né assunzione di personale ».

L'onorevole Scarpa ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SCARPA. La questione che solleviamo con il nostro emendamento è di estrema importanza. Qualora consentissimo che ai commissari, che sono previsti dal testo della Commissione per il primo periodo di avvio alla regolare elezione degli organi di amministrazione delle mutue, fossero conferiti ampi poteri, avremmo che nella totalità delle province i commissari provvederebbero all'affitto dei locali necessari, all'assunzione del personale, all'attrezzatura degli ambulatori, insomma a tutte le strutture occorrenti per erogare l'assicurazione di malattia ai commercianti. Conseguentemente, gli organi regolarmente eletti dalle assemblee dei commercianti si troverebbero nell'assoluta impossibilità di far smontare tutte le attrezzature fatte costruire dai

commissari nel primo periodo della loro gestione, e dovrebbero accettare tutto quanto da questi fatto.

Questo rilievo non parte soltanto dal mio gruppo, ma anche da alcuni colleghi del gruppo di maggioranza, i quali hanno potuto constatare di persona le conseguenze di un simile ampliamento dei poteri dei commissari (ad esempio, nella federazione delle casse mutue artigiani) e hanno riconosciuto l'opportunità di emendare in proposito il testo della Commissione.

Per facilitare le cose, rinunzio a quella parte del mio emendamento che attiene alle attrezzature ed ai servizi dell'« Inam », e proporrei di indicare genericamente le attrezzature e i servizi di organismi mutualistici similari.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

REPOSSI, Relatore per la maggioranza. Effettivamente la questione sollevata dall'onorevole Scarpa ha un certo fondamento e deve preoccupare tutti noi, in quanto comporta problemi di assestamento che, se non risolti a tempo, potrebbero ripercuotersi sulla vita stessa della mutua in modo tutt'altro che indifferente.

Credo che il problema possa essere affrontato e risolto con senso di responsabilità, accettando l'emendamento Scarpa. Propongo però che, anziché dire: « avvalendosi delle attrezzature e dei servizi dell'« Inam », caricando cioè l'onere su un solo istituto, si debba ripartire il peso della collaborazione ai commissari fra i vari istituti e mutue, aventi compiti similari. Al ministro, poi, rivolgo la raccomandazione di richiamare la responsabilità dei commissari per il giusto uso di quanto consente la legge. Sono quindi favorevole all'emendamento sostituendo però alle parole: « dell'Inam », le altre: « dei vari istituti e mutue aventi compiti similari ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

SULLO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è favorevole, restando evidentemente compreso l'« Inam » tra gli istituti dei cui servizi ci si può avvalere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 45 integrato dell'emendamento Scarpa nel testo accettato dalla Commissione:

« Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna provincia:

a) la Commissione provinciale di cui all'articolo 5:

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

b) un commissario straordinario della Cassa mutua provinciale;

c) una Commissione consultiva composta di due rappresentanti dei commercianti e ausiliari del commercio e di un rappresentante dei venditori ambulanti, sentite le rispettive Associazioni provinciali di categoria, nonché di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici.

Della nomina di cui al precedente comma i prefetti dovranno dare comunicazione al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia.

Il commissario straordinario attuerà i compiti previsti dal primo comma nelle sedi e con l'ausilio delle camere di commercio ed avvalendosi delle attrezzature e dei servizi dei vari istituti e mutue aventi compiti similari, senza effettuare locazione di sedi né assunzione di personale ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Il commissario straordinario di cui al precedente articolo deve in particolare:

a) dare disposizioni per le riscossioni dei contributi;

b) provvedere perché le prestazioni siano erogate nel termine di cui all'articolo 10 e nelle forme, modalità e limiti previsti all'articolo 11, ultimo comma, della presente legge;

c) adottare i provvedimenti opportuni per lo svolgimento delle prime elezioni di cui all'articolo 16 della presente legge, convocando sia le assemblee locali, sia l'assemblea dei delegati.

Il commissario straordinario di cui al precedente comma risponde di tutte le operazioni eseguite al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati,

saranno emanate le norme di attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Bianchi Fortunato, Merenda, Castellucci, Berry, Titomanlio Vittoria, Baldelli, Negroni, Cocco Maria, Prearo e D'Arezzo hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 47-bis:

« La durata di quattro anni prevista dalla presente legge per le Commissioni e per gli organi di Amministrazione centrali e provinciali, si applica alle Commissioni e a tutti gli organi di Amministrazione previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Le norme sulle elezioni per la costituzione degli organi di amministrazione previste all'articolo 16, 1° comma, si estendono, in quanto compatibili, anche alle Casse mutue artigiane di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 ».

L'onorevole Fortunato Bianchi ha facoltà di illustrarlo.

BIANCHI FORTUNATO. Questo articolo aggiuntivo con il primo comma si uniforma alle dichiarazioni espresse dal ministro e fatte proprie dall'Assemblea con un voto unanime in sede di emendamento all'articolo 18, e mira a rendere omogenea la scadenza degli organi amministrativi degli altri enti mutualistici a quella dei commercianti.

Noi chiediamo di considerare l'opportunità, con l'approvazione del primo comma di questo articolo aggiuntivo, che anche per la mutua coltivatori diretti e per la mutua artigiani (le due cioè più vicine a quella che stiamo per approvare) possa essere prescritto il periodo di gestione di quattro anni.

Per quanto concerne il secondo comma, in considerazione dell'analogia, che è quasi identità, tra la categoria dei commercianti e quella degli artigiani, chiediamo che lo stesso rapporto di rappresentanza negli organi di amministrazione previsto all'articolo 16 della presente legge venga prescritto per gli organi mutualistici degli artigiani.

SCARPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA. A noi pare che questo articolo aggiuntivo sia anzitutto improponibile in questa sede. La intitolazione di questo disegno di legge è: « Assicurazione obbligatoria contro

le malattie per gli esercenti attività commerciali ».

Alla fine del dibattito ci si propone di intervenire, con un articolo aggiuntivo, nella struttura di altre due leggi relative all'assicurazione contro le malattie per gli artigiani e per i coltivatori diretti, allo scopo di trasformare la durata degli organismi regolarmente eletti da quelle mutue. A noi pare, signor Presidente, che questo emendamento sia inammissibile.

PRESIDENTE. Onorevole Scarpa, ritengo proceduralmente ammissibile l'emendamento Bianchi Fortunato, anche perché vi sono vari precedenti conformi a questa impostazione. Le faccio osservare che stiamo discutendo un disegno di legge ordinario e non già un provvedimento di conversione in legge di un decreto-legge, nel qual caso sarei dell'avviso (e la Camera ha sempre condiviso questo mio convincimento) che meno lata dovrebbe essere la sfera nella quale possono vertere gli emendamenti e, quindi, la potestà della Camera di legiferare.

Rilevo, piuttosto, che, ove questo emendamento fosse approvato, sarebbe necessario modificare il titolo della legge, così come del resto è stato fatto recentemente per la legge elettorale amministrativa.

SCARPA. Proprio ricollegandomi alla sua osservazione, signor Presidente, richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che approvando l'emendamento compiremmo una stortura di carattere legislativo. Quando siamo arrivati ormai al termine della discussione di questo disegno di legge, il quale dal primo all'ultimo articolo disciplina l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, con un articolo aggiuntivo modificheremmo, *in limine*, disposizioni che vivono ormai da anni e che regolano gli organi amministrativi di altre organizzazioni, e cioè delle casse mutue degli artigiani e dei coltivatori diretti.

Ma vi è un'altra obiezione, ancora più importante. Non più tardi di martedì scorso, in sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro, è stato sottoposto al ministro un ordine del giorno in cui gli si chiedeva di garantire il rispetto delle normali scadenze degli organismi da eleggere nell'ormai vicino marzo 1961 nelle casse mutue comunali, provinciali, ecc., dei coltivatori diretti. Il ministro Sullo ha accettato quell'ordine del giorno, dando assicurazione che le elezioni si sarebbero svolte regolarmente. Ora non ci pare possibile, a distanza di appena due giorni, intervenire, con un articolo aggiuntivo (estraneo,

ripeto, all'oggetto della legge che abbiamo discusso), a modificare quei termini che Assemblea e Governo hanno affermato che devono essere rispettati.

Pertanto prego il collega Fortunato Bianchi di ritirare il suo emendamento.

BIANCHI FORTUNATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI FORTUNATO. Prego l'onorevole Scarpa di voler attentamente riflettere su questo articolo aggiuntivo, perché ritengo che egli non possa non convenire nel merito: se abbiamo stabilito con voto unanime di portare a quattro anni il termine entro il quale si deve procedere al rinnovo di tutte le cariche nelle mutue commercianti, così come normalmente è prescritto per gli enti previdenziali, evidentemente dovremmo essere anche d'accordo per quanto riguarda l'estensione di questo termine alle mutue dei coltivatori diretti e degli artigiani veramente simili a quelle dei commercianti.

Aggiungo che, trattandosi di legge ordinaria, nulla si oppone a tale estensione; tutt'al più il titolo della legge in esame potrebbe essere modificato in tal senso, come ha giustamente osservato l'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

REPOSSI, Relatore per la maggioranza. La questione non è stata discussa in Commissione, per cui non ho il diritto di parlare a nome della Commissione stessa. Pertanto esprimo piuttosto un avviso personale, desunto però dalla discussione finora svoltasi.

Se ho ben capito, già l'onorevole ministro ha espresso parere favorevole all'emendamento, quando ha dichiarato di accettare il termine di quattro anni. Non va dimenticato, infatti, che ci si è accordati sul termine di quattro anni non per seguire una via mediana (fra tre e cinque, facciamo quattro) né per un criterio transattivo, ma proprio in considerazione del fatto che per la maggior parte degli enti di questo genere, dalla previdenza sociale all'« Inam », ecc., tutti i consigli di amministrazione si rinnovano ogni quadriennio. E questo anche per motivi di funzionalità.

Ora, essendosi accettato il principio del quadriennio, ritengo che questo stesso principio possa trovare la sua logica collocazione in questo articolo, anziché attendere altri provvedimenti legislativi che vengano ad adeguare i due istituti già esistenti agli altri che andremo a costituire.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

Per questi motivi esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il Governo?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Se non erro, le questioni sono due.

Vi è il problema dell'equiparazione della durata, su cui credo che la Camera dovrebbe essere unanime, perché se abbiamo detto che dobbiamo risolvere il più possibile coordinatamente questi problemi, non si può che essere favorevoli alla durata dei quattro anni per tutte le mutue.

La seconda questione che sorge, e sulla quale mi rimetto alla Camera, è se queste norme riguardanti le casse mutue artigiani e coltivatori diretti debbano valere per il futuro, cioè a partire dalla data in cui l'organo di amministrazione normalmente dovrà essere rinnovato, oppure se debbano essere applicate immediatamente, all'atto di entrata in vigore della presente legge.

Ora, se la Camera è d'accordo, si può stabilire che questa norma vale per gli organi che si andranno ad eleggere.

SANTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTI. Mi pare di aver capito che l'onorevole ministro propone che la durata di quattro anni del consiglio della mutua artigiani e coltivatori diretti abbia inizio dopo che saranno rinnovati i consigli di amministrazione che stanno per scadere.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esatto.

SANTI. A questo riguardo mi permetto di rilevare subito che non vedo la necessità che questa misura legislativa sia inserita in una legge che ha uno scopo ed un oggetto ben delimitati, cioè di erogare l'assistenza malattia ai commercianti e ad altre categorie similari.

In secondo luogo faccio presente all'onorevole ministro che alla Camera e al Senato sono state presentate proposte di legge dirette a modificare la parte normativa dell'assicurazione con riferimento anche alla durata dei consigli di amministrazione.

Allora, in questo caso, poiché si tratta di una norma che non deve operare subito, dato che per applicarla dovremo attendere che i consigli di amministrazione che stanno per scadere siano rinnovati e quindi praticamente la legge dovrebbe agire fra tre o quattro anni, credo che l'articolo aggiuntivo non possa essere accettato.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Santi, desidero farle osservare che è bene che la norma sia approvata prima che si svolgano le elezioni di questi organi di amministrazione, perché altrimenti, se si svolgono le elezioni e poi nel corso del funzionamento dei nuovi organi la Camera ed il Senato stabiliranno di prorogare la durata, si dirà che questo è illegittimo, scorretto, indelicato. Quindi, è opportuno, se lo si vuole, introdurre subito questa norma.

SANTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTI. Le proposte del ministro non mi trovano d'accordo.

Ripeto che non è possibile che si aggiunga *in extremis* una norma, sia pure con l'espediente di modificare addirittura il titolo della legge, diretta a modificare le norme che regolano il funzionamento delle mutue di altre categorie delle quali non vi è assolutamente cenno nel testo del provvedimento in discussione. Il problema non era neanche all'ordine del giorno, poiché qui stiamo discutendo la legge per l'assistenza ai commercianti, quindi un provvedimento dall'oggetto ben delimitato ed al quale è del tutto estraneo l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Fortunato Bianchi ed altri.

Ritengo pertanto inammissibile l'articolo 47-bis, e credo che un invito dell'onorevole Presidente al proponente affinché lo ritiri potrebbe conseguire l'obiettivo di una rapida approvazione di questa legge.

SCARPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA. Associandomi ai giusti rilievi formulati dal collega Santi, desidero ricordare che il 24 gennaio 1959 gli onorevoli Bianco, Avolio ed altri hanno presentato la proposta di legge n. 815, recante norme per la elezione dei consigli direttivi delle casse mutue dei coltivatori diretti. È quindi quella la *sedes materiae* per discutere la questione che l'articolo aggiuntivo 47-bis involge.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo involge due problemi: uno di natura procedurale, sul quale ho espresso il mio pensiero, ma che si trasformerà in una questione ed in una valutazione di opportunità da parte sua, onorevole Bianchi. Perciò, mentre ribadisco che, in base ai precedenti, si sono presentati spesso emendamenti che hanno deviato dall'ambito di una legge e hanno portato a modificarne anche il titolo, rilevo però dal dibattito instauratosi sull'articolo 47-bis che qui si tratta di una materia molto più ampia. Quindi, ella dovrà valutare, con il

suo senso di opportunità, se sia il caso di mantenere o meno l'emendamento.

Sorge però anche un problema di merito. L'onorevole ministro ha dichiarato che accetterebbe l'articolo aggiuntivo soltanto se esso valesse per il futuro, cioè limitatamente agli organi che si dovranno eleggere in avvenire.

Sta ora a lei, onorevole Bianchi, considerare se non sia per caso opportuno trasformare l'articolo aggiuntivo in un ordine del giorno.

BIANCHI FORTUNATO. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo mira esattamente a stabilire norme che saranno applicate in sede di rinnovo dei consigli di amministrazione oggi esistenti. Infatti, la disposizione prevista dal primo comma dell'articolo 47-bis, che ovviamente fa rinvio a quanto già approvato con gli articoli 18 e successivi del disegno di legge in esame, deve trovare applicazione per i nuovi organi. Ovviamente, tutti gli organi oggi in essere si dovranno rinnovare alla loro scadenza. È proprio in sede di indizione delle future elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione che si deve fissare il periodo della loro durata in quattro anni anziché in tre. Vorrei che i colleghi della sinistra riconoscessero la chiarezza della nostra posizione. Gradirei conoscere da essi se sarebbero disposti a fissare il limite di durata di quattro anni anche per i consigli delle casse mutue degli artigiani e dei coltivatori diretti.

SANTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTI. Il nostro gruppo, ovviamente, esprimerà la sua opinione quando il Governo, una volta che la Camera abbia approvato l'ordine del giorno, presenterà al Parlamento un apposito provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Onorevole Fortunato Bianchi, aderisce a trasformare il suo articolo aggiuntivo in un ordine del giorno con il quale si invita il Governo a presentare sollecitamente al Parlamento un disegno di legge di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 47-bis?

BIANCHI FORTUNATO. Pur continuando a ritenere ammissibile il mio emendamento, aderisco a trasformarlo in un ordine del giorno, che invita il Governo a presentare un disegno di legge che si ispiri ai criteri enunciati. (*Commenti a sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto comunque che l'approvazione di questo ordine del giorno non è da considerarsi vincolante per la discussione di merito del disegno di legge che

sarà presentato dal Governo e delle proposte di legge già all'esame del Parlamento.

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Bianchi Fortunato?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bianchi Fortunato, accettato dal Governo:

« La Camera invita il Governo a presentare quanto prima un disegno di legge tendente:

a) ad estendere alle commissioni ed a tutti gli organi di amministrazione previsti dalle legge 22 novembre 1954, n. 1136, dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, la durata di quattro anni prevista dalla presente legge;

b) ad estendere anche alle casse mutue artigiane di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1353, in quanto compatibili, le norme sulle elezioni per la costituzione degli organi di amministrazione previste all'articolo 16, primo comma, della presente legge ».

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 48, ultimo del disegno di legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

ORIGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORIGLIA. Nella mia qualità di esponente della categoria dei commercianti, e in particolare degli operatori di Milano e della Lombardia, che ho l'onore di rappresentare, sento il dovere di rendermi interprete delle loro vivissime aspirazioni in ordine al problema della previdenza ed assistenza.

È stata da tutti riconosciuta, anche durante questo dibattito, la carenza delle provvidenze in questo settore del lavoro autonomo, così largamente rappresentato, del commercio italiano: pertanto l'imminente approvazione della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie è, per le categorie interessate, motivo di più fiduciosa attesa.

All'apprezzamento per questa prima e significativa realizzazione mi si permetta di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

unire la vivissima sollecitazione delle stesse categorie in merito all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, non senza raccomandare al Ministero del lavoro di tener conto delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare presentate su tale argomento, e ciò allo scopo di promuovere, attraverso un apposito disegno di legge, una più organica e sollecita realizzazione anche di questa attesa e legittima provvidenza.

Nel rinnovare pertanto la fiducia delle categorie interessate nell'opera del Parlamento e del Governo, riconfermo il mio voto favorevole al disegno di legge.

SANTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTI. Dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge, nel testo che la Camera è venuta elaborando. Devo aggiungere, per lealtà, che vi sono talune parti, non trascurabili, che non ci soddisfano, come la limitazione delle prestazioni assistenziali e l'organizzazione (che noi riteniamo scarsamente democratica) dei vari istituti che dovranno amministrare l'assistenza alle categorie interessate.

Colgo l'occasione per esprimere il voto che si addivenga molto rapidamente alla discussione delle varie proposte di legge per l'estensione alle categorie interessate del trattamento previdenziale. Si tratta di proposte presentate da colleghi di diversi gruppi della Camera ed è quindi da ritenersi che, con uno sforzo concorde, anche questo importante problema potrà essere rapidamente risolto.

Noi riteniamo che la legge che stiamo per votare rappresenti un atto doveroso, seppure insufficiente, che la Camera ha compiuto nei confronti di categorie di operatori commerciali che assolvono ad una funzione di pubblica utilità. Con questo spirito, il gruppo socialista voterà a favore della legge.

CAMANGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI. Nell'annunciare il voto favorevole dei deputati repubblicani mi permetto di raccomandare in modo particolare all'onorevole ministro di voler disporre perché, nella regolamentazione concreta e pratica delle disposizioni che la Camera si accinge ad approvare, si tenga presente la positiva esperienza già acquisita dalle mutue volontarie le quali hanno dato, in certi casi, veramente una prova ammirevole della bontà di questo modo di associazione e hanno realizzato dei risultati positivi e soddisfacenti.

A titolo di esempio, vorrei citare la mutua volontaria tra gli addetti al commercio che esiste a Perugia, la quale, con 3.500 iscritti e con un contributo notevolmente modesto, è riuscita finora a coprire dell'assistenza completa contro le malattie i suoi iscritti. Credo che di questi casi bisognerà tener conto e far tesoro della loro esperienza.

SULOTTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULOTTO. Pur prendendo atto del lato positivo costituito dall'inserimento nel sistema assicurativo contro i rischi delle malattie di un notevole numero di cittadini italiani (quattro milioni e mezzo di unità), ci rammarichiamo che la maggioranza della Commissione e la Camera non abbiano voluto prendere in considerazione le richieste per un'estensione delle prestazioni previste per i commercianti, in modo da adeguarle all'assistenza erogata agli artigiani ed ai coltivatori diretti.

Questi sono gli aspetti negativi del provvedimento e che derivano, a nostro avviso, dall'insensibilità della maggioranza. Sarebbe stato infatti possibile estendere le prestazioni tenendo conto di quanto ha dichiarato il ministro Sullo, e cioè del fatto che il massimale non agirà. Quindi, nel primo anno di esercizio, questo ente avrà una maggiore disponibilità finanziaria; pertanto, almeno l'assistenza medica generica poteva essere erogata a questa categoria.

Desidero infine richiamare l'attenzione della Camera, ed in particolare della Presidenza, affinché sia sollecitamente discusso il provvedimento concernente l'estensione del trattamento pensionistico a questa categoria di commercianti (prevista dalla proposta di legge Santi-Mazzoni) e quello relativo al riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale ed all'aumento delle agevolazioni creditizie.

Ciò premesso, a nome del gruppo parlamentare comunista dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge.

SABATINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SABATINI. Il provvedimento in esame instaura un sistema di assistenza sociale per una categoria che finora ne era stata esclusa e che anche recentemente ha sollecitato al Parlamento l'approvazione di questo provvedimento. Esso sarà certamente accolto con particolare compiacimento da questa categoria che si sentirà finalmente protetta da

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1960

un'opera di assistenza che, anche se è soltanto agli inizi e non sodisfa ancora tutte le sue aspirazioni, serve tuttavia a dare l'esatta dimostrazione che finalmente la Camera ha inteso estendere le prestazioni assistenziali anche a questi lavoratori autonomi.

Confermando perciò la nostra approvazione al provvedimento, desideriamo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sulla necessità di varare altri provvedimenti che i commercianti sollecitano. Essi chiedono una maggiore comprensione nei riguardi dei loro problemi, in particolare per quelli dell'avviamento commerciale, delle pensioni (soprattutto per gli ambulanti), nonché della riorganizzazione del sistema delle licenze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 48.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabile la seguente elezione e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

Circoscrizione XIII (Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia): Giuseppe Amadei.

Do atto alla Giunta della sua comunicazione e dichiaro convalidata questa elezione.

La seduta termina alle 13,50.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI